

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

63° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2001

—————

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	6
3 ^a - Affari esteri.....	»	15
5 ^a - Bilancio.....	»	23
6 ^a - Finanze e tesoro	»	124
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	134
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	137

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	145
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Infanzia.....	<i>Pag.</i>	154
---------------	-------------	-----

Sottocommissioni permanenti

12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	<i>Pag.</i>	162
--	-------------	-----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	163
---------------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2001

43^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il sottosegretario per gli affari esteri Mantica.**La seduta inizia alle ore 9,40.**PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Governo sulla proposta di regolamento comunitario concernente lo statuto e il finanziamento dei partiti politici europei**

Il sottosegretario MANTICA, ricordata la elaborazione della nuova formulazione dell'articolo 191 del Trattato CE introdotta nel dicembre scorso a Nizza, segnala che la Commissione europea, senza attendere l'entrata in vigore del Trattato di Nizza, d'intesa con il Parlamento europeo, ha elaborato, nella primavera del 2001, una proposta di regolamento volto a disciplinare lo statuto del partito politico europeo. Si sofferma quindi sugli elementi salienti della proposta elaborata dalla Commissione che prevede, tra l'altro, le condizioni alle quali i partiti politici europei possono depositare uno statuto presso il Parlamento, i parametri da rispettare per la concessione di finanziamenti, la natura delle spese finanziabili e le modalità di ripartizione dei finanziamenti annuali. Su questa proposta, sulla quale si è espresso a suo tempo il Parlamento europeo, si sono sviluppate trattative tra i governi. La posizione della delegazione italiana è stata chiaramente esposta nel corso delle riunioni delle competenti Commissioni di Camera e Senato chiamate a formulare pareri sulla proposta di regolamento in titolo. Ricordati gli aspetti salienti di questi atti di indirizzo parlamentari, si sofferma in particolare sugli aspetti che sono stati ritenuti particolarmente problematici della proposta elaborata dalla Commissione europea. In primo luogo, si è chiaramente manifestata, nell'atto approvato dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati, una netta contrarietà ad una qualunque forma di personalità giuridica del partito europeo come condizione per l'erogazione di finanziamenti a carico del bilancio

comunitario. Si sono, nella stessa sede, sollevati poi rilievi quanto al numero minimo di Stati membri in cui una formazione politica deve essere presente e costituita per ottenere lo *status* di partito politico europeo. In proposito, ricorda che il testo di compromesso elaborato dalla Presidenza di turno del Consiglio europeo prevede che il partito abbia degli eletti al Parlamento europeo, nei Parlamenti nazionali o nei Parlamenti regionali di almeno tre Stati membri, ovvero abbia ottenuto in almeno tre Stati membri almeno il 5 per cento dei suffragi alle ultime elezioni europee.

Quanto al primo dei problemi sollevati, tenendo conto anche delle esigenze segnalate da altre delegazioni di paesi in cui non è prevista la personalità giuridica per i partiti politici (Regno Unito e Danimarca), osserva che la norma proposta dalla Commissione ha una portata piuttosto limitata ed in ogni caso tale da non imporre all'Italia una modificazione della normativa interna in materia di *status* e finanziamento dei partiti. A livello europeo il requisito della «personalità giuridica» per l'accesso ai finanziamenti comunitari, dovrebbe poi intendersi soddisfatto grazie alla semplice esistenza di una entità partitica europea registrata come tale in seno al Parlamento europeo. Non è dunque necessaria la personalità giuridica in senso tecnico, ma è sufficiente la presenza di un centro di imputazione, a livello europeo, della responsabilità legale, gestionale e finanziaria in relazione all'erogazione dei fondi comunitari.

Quanto invece al numero minimo di Stati membri in cui un partito politico deve essere costituito, la presidenza belga, ritenendo che si tratti di un punto di equilibrio assai delicato faticosamente raggiunto, non intende riaprire il negoziato poiché tale eventualità rischierebbe, allo stato, di rimettere in discussione dalle fondamenta un'iniziativa che è ritenuta politicamente assai importante dagli Stati membri, dalla Commissione e dal Parlamento europeo. Ricorda inoltre che i presidenti di 5 partiti politici europei (popolari, socialisti, liberali, verdi e popoli d'Europa) sostengono che il finanziamento dei partiti politici europei debba essere riservato ad alleanze transfrontaliere in almeno un quarto degli Stati membri, mentre il testo su cui si sta negoziando prevede un limite minimo di tre Stati membri.

Concludendo la sua esposizione, il Sottosegretario ricorda che l'approvazione di questo atto comunitario richiede l'unanimità. Ogni Stato membro può quindi opporre il proprio veto al testo di Regolamento che verrà, con ogni probabilità, portato per la prima volta all'attenzione dei Ministri in occasione del Consiglio Affari Generali del 29 ottobre.

Prende quindi la parola il senatore D'ONOFRIO che ribadisce il rilievo dell'iniziativa su cui la Commissione è stata chiamata ad esprimersi. Si tratta, infatti, di un atto che potrà rappresentare un efficace stimolo alla creazione di formazioni politiche a livello europeo. Ciò ha motivato la formulazione di un parere sostanzialmente favorevole da parte della Commissione. Coglie l'occasione tuttavia, per ribadire la sua personale contrarietà

alla previsione che impone l'attribuzione della personalità giuridica ai partiti politici.

Il senatore PROVERA conviene con quest'ultimo rilievo formulato dal senatore D'Onofrio e, a nome della sua parte politica, manifesta un avviso contrario sulla previsione che richiede la presenza in un numero minimo di Stati membri delle formazioni politiche cui attribuire lo *status* di partito politico europeo. Si tratta, infatti, di un improprio limite alla formazione ed alla crescita di nuove componenti politiche che nascono e si sviluppano a livello prima locale e poi nazionale. I vincoli contenuti nella proposta all'esame del Consiglio si risolvono in un'inopportuna limitazione alla formazione della rappresentanza politica. Ritiene dunque che, alla luce di queste riserve, si possa proseguire il confronto a livello comunitario tenendo conto della necessità di realizzare il più ampio consenso su una materia tanto delicata.

Il sottosegretario MANTICA, ribadito che la presidenza di turno del Consiglio non intende riaprire il negoziato su quest'ultimo aspetto della proposta in esame, fornisce assicurazioni al senatore Provera che in occasione delle prossime trattative il Governo italiano terrà conto dei rilievi da ultimo sollevati.

La seduta termina alle ore 10.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2001

26^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(375) FASSONE ed altri. – *Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione*

(475) CENTARO. – *Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 ottobre scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 3.18 evidenziando come esso sia volto a circoscrivere alle sole ipotesi in cui il beneficiario sia affetto da abituale infermità di mente l'applicazione all'amministrazione di sostegno del disposto dell'articolo 596 del codice civile.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 3.19 e manifesta poi alcune perplessità in merito all'emendamento 3.18. Sottolinea infatti come la previsione, contenuta nel testo in esame, dell'applicabilità dell'articolo 596 del codice civile in tutti i casi di amministrazione di sostegno sia dettata da un'esigenza di tutela e sia volta ad evitare il rischio che

l'amministratore di sostegno possa servirsi del proprio ruolo per influenzare la volontà testamentaria del beneficiario.

Il presidente Antonino CARUSO prospetta quale possibile ulteriore modifica del secondo capoverso dell'articolo 413-*decies*, come introdotto all'articolo 3, la sostituzione delle parole «un anno» con le altre «due anni».

Il senatore FASSONE concorda con la proposta da ultimo formulata dal presidente Caruso e, in considerazione dei rilievi svolti dal senatore Centaro, si dichiara disponibile a riformulare l'emendamento 3.18 sostituendo il riferimento alla abituale infermità di mente con quello alla menomazione psichica che, ai sensi dell'articolo 413-*bis* come introdotto dall'articolo 3, costituisce uno dei presupposti per l'ammissione all'amministrazione di sostegno. Al riguardo sottolinea però che, al di fuori delle ipotesi di menomazione psichica, non vi è a suo avviso alcuna ragione per estendere l'applicabilità all'amministrazione di sostegno di una disposizione come quella prevista dall'articolo 596 del codice civile che configura un vero e proprio caso di incapacità a testare se valutata dal punto di vista del beneficiario. Osserva altresì come, essendo estremamente ristretto l'ambito soggettivo della previsione di cui al secondo comma del medesimo articolo 596, una possibile conseguenza della soluzione adottata con il testo in esame sia quella di ridurre la disponibilità a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno da parte di parenti e affini che non rientrano fra quelli già menzionati dal citato secondo comma.

Il relatore ZANCAN è d'accordo con la proposta del presidente Antonino Caruso di sostituire le parole «un anno» con le altre «due anni» nel secondo capoverso dell'articolo 413-*decies*, mentre manifesta perplessità sulla distinzione che verrebbe introdotta con l'emendamento 3.18 fra le ipotesi di amministrazione di sostegno conseguente ad abituale infermità di mente, ovvero a menomazione psichica, e le altre ipotesi di amministrazione di sostegno. Si tratterebbe infatti di una distinzione il cui concreto accertamento risulterebbe assai difficile, con tutte le difficoltà che da ciò potrebbero derivare sul piano applicativo. Né poi può trascurarsi l'esistenza di situazioni di degrado fisico che vengono in progresso di tempo ad incidere anche sulla funzionalità psichica del soggetto interessato.

Il senatore CALLEGARO non condivide la modifica prospettata con l'emendamento 3.18.

Il senatore FASSONE sottolinea come la finalità di limitare nella misura maggiore possibile le restrizioni cui sarà soggetto il beneficiario dell'amministrazione di sostegno sia alla base della maggior parte delle disposizioni fin qui esaminate. L'emendamento 3.18 si inserisce coerentemente in questa prospettiva.

Il senatore CENTARO ribadisce l'esigenza di tutela del beneficiario dell'amministrazione di sostegno da impropri condizionamenti che costituisce la *ratio* della soluzione contenuta nel secondo capoverso dell'articolo 413-*decies*, come introdotto dall'articolo 3 in esame. Prospetta poi, come possibile soluzione alternativa, quella di ampliare l'operatività del secondo comma dell'articolo 596 del codice civile escludendo l'applicazione del primo comma di tale articolo nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'articolo 417 dello stesso codice.

Il senatore CAVALLARO si esprime in senso favorevole alla soluzione di prevedere l'applicabilità all'amministratore di sostegno delle disposizioni dell'articolo 596 del codice civile, in quanto compatibili.

Il relatore ZANCAN, dopo aver richiamato altresì l'attenzione sul legame fortissimo che in concreto si instaura fra la persona incapace di provvedere a se stessa e colui che di essa si prende cura, esprime parere contrario sull'emendamento 3.18.

Il sottosegretario di Stato VALENTINO si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.18 che, posto ai voti, è respinto.

Il presidente Antonino CARUSO presenta – e la Commissione ammette – l'emendamento 3.40, che, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti ed approvato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 3.19.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 3.20 e, dopo un intervento del senatore CENTARO che richiama l'attenzione sul differente ambito di applicazione del primo e del secondo capoverso dell'articolo 413-*undecies* come introdotto dall'articolo 3 in esame, lo modifica riformulandolo nell'emendamento 3.20 (Nuovo testo) che, posto ai voti, è approvato.

Il relatore ZANCAN illustra l'emendamento 3.21 che, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti ed approvato.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 3 come emendato.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 6.

Il relatore ZANCAN aggiunge la sua firma e illustra l'emendamento 6.1.

Il presidente Antonino CARUSO, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore CENTARO, fa presente che la prima parte dell'e-

emendamento 6.1 è funzionale rispetto all'esigenza di distinguere l'ambito di applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 418 del codice civile come introdotto dall'articolo 6 – che presuppone un giudizio di interdizione o di inabilitazione in corso – dall'ambito di applicazione del secondo capoverso dell'articolo 413-*quinquies* dello stesso codice, come introdotto dall'articolo 3, che presuppone invece che la persona interessata sia già stata interdetta o inabilitata.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha espresso parere favorevole sull'emendamento 6.1, sono separatamente posti ai voti e approvati l'emendamento 6.1, nonché l'articolo 6 come emendato.

Dopo un intervento del senatore CENTARO, il senatore DALLA CHIESA ritira l'emendamento 9.1.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 9.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 11.

Il relatore ZANCAN illustra l'emendamento 11.1 che, posto ai voti, è approvato.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 11 come emendato.

Il relatore ZANCAN aggiunge la sua firma e ritira l'emendamento 13.1 in considerazione della nuova formulazione in cui è stato, nella seduta di martedì scorso, approvato l'emendamento 3.15 (vedi emendamento 3.15 nuovo testo).

Posto ai voti è approvato l'articolo 13.

Il relatore ZANCAN illustra la proposta di coordinamento 3.50, rilevando come essa intenda tener conto delle disposizioni vigenti sia all'interno del codice civile, sia in numerose leggi speciali, che ricollegano i più diversi effetti all'esistenza di uno stato di interdizione o di inabilitazione. A titolo esemplificativo - e senza alcuna pretesa di esaustività – è sufficiente far riferimento alle disposizioni del codice civile in materia di affitto (articolo 1626), in materia di mandato (articolo 1722), in materia di conto corrente (articolo 1833), in materia di società (articolo 2286), nonché a disposizioni contenute nelle leggi speciali come quelle in materia di disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio (articolo 7 della legge n.284 del 1985), in materia di iscrizione all'albo di imprese artigiane (articolo 5 della legge n.443 del 1985), ovvero ancora alle disposizioni che riguardano lo *status* giuridico degli appartenenti alle forze armate, ai carabinieri e alla guardia di finanza e che fanno derivare precisi effetti giuridici dall'esistenza di uno stato di interdizione o di inabilita-

zione, o infine ad alcune disposizioni in tema di appalti di opere pubbliche.

In questi casi – e negli altri analoghi rinvenibili nell'ambito dell'ordinamento – si pone il problema di prevedere quali siano le conseguenze che dovranno derivare dalla sottoposizione di una determinata persona all'amministrazione di sostegno. La proposta di coordinamento in esame recepisce suggerimenti del senatore Fassone e del presidente Antonino Caruso e prevede, in linea generale, che la sottoposizione all'amministrazione di sostegno sia equiparata all'interdizione e all'inabilitazione, in modo così da assicurare un quadro giuridico di riferimento ai fini qui considerati per il nuovo istituto che si viene ad introdurre, attribuendo poi al giudice tutelare il potere di stabilire nel caso concreto che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti per l'interdetto o per l'inabilitato, non si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno. Quest'ultima previsione consente così di assicurare, anche sotto questo specifico profilo, il massimo di flessibilità possibile al nuovo istituto coerentemente con l'impostazione generale del lavoro fin qui svolto dal Parlamento.

Posta ai voti è approvata la proposta di coordinamento coord. 3.50.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Zancan a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 375, con le modificazioni apportate nel corso dell'esame, e a proporre in esso l'assorbimento del disegno di legge n. 475, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e a effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 375**Art. 3.****3.18**

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA

Al comma 1, all'articolo 413-decies, ivi richiamato, nel secondo capoverso, sostituire le parole da: «all'amministratore» sino alle parole: «articolo 596» con le seguenti: «all'amministratore di sostegno si applicano le disposizioni dell'articolo 596 quando l'autore della disposizione è persona che si trova in condizioni di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi».

3.40

CARUSO Antonino

Al comma 1, all'articolo 413-decies, ivi richiamato, al secondo capoverso, sostituire le parole: «sia decorso almeno un anno» con le altre: «siano decorsi almeno due anni».

3.19

CENTARO

Al comma 1, all'articolo 413-decies, ivi richiamato, al secondo capoverso sostituire le parole: «e, se prescritta,» con l'altra: «ovvero».

3.20

FASSONE, MARITATI, CALVI, AYALA

Al comma 1, all'articolo 413-undecies, ivi richiamato sopprimere i commi terzo e quarto,

e conseguentemente nel secondo comma dell'articolo 1442 del codice civile dopo le parole: «o di inabilitazione» inserire le parole: «o di sottoposizione ad amministrazione di sostegno».

3.20 (Nuovo testo)

FASSONE, MARITATI, CALVI, AYALA

Al comma 1, all'articolo 413-undecies, ivi richiamato, sopprimere il quarto capoverso.

3.21

IL RELATORE

Aggiungere infine il seguente comma:

«1-bis. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 413-septies del codice civile introdotto dal comma 1 del presente articolo, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Art. 6.**6.1**

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «ovvero nel corso della tutela o della curatela» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 413-ter».

Art. 9.**9.1**

MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, CAVALLARO

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare» con le seguenti: «provvedere alla nomina dello stesso ai sensi degli articoli 413-ter e seguenti del codice civile».

Art. 11.**11.1**

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «2000-2002» con le altre: «2002-2004» e la parola: «2000» con l'atra: «2002».

Art. 13.**13.1**

FASSONE, MARITATI, CALVI, AYALA

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) la data, le generalità del notaio rogante ed il numero di repertorio degli atti di designazione e di revoca effettuati ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 413-septies».

Coord. 3.50

FASSONE

Al comma 1, all'articolo 413-decies, ivi richiamato, dopo il secondo capoverso inserire il seguente:

«Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di questo codice e delle leggi speciali, la sottoposizione all'amministrazione di sostegno è equiparata all'interdizione e all'inabilitazione. Tuttavia il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o

decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, non si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto a seguito di ricorso o di istanza che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente».

3.15

FASSONE, MARITATI, CALVI, AYALA

Al comma 1, all'articolo 413-septies ivi richiamato, dopo il primo capoverso inserire il seguente:

«Le designazioni di cui al comma che precede possono essere revocate dall'autore con le stesse forme. La designazione di un nuovo amministratore di sostegno comporta la revoca della designazione precedente. La nomina e la revoca devono essere trasmesse dal notaio rogante, entro cinque giorni, alla cancelleria del giudice tutelare competente, ed inserite nel registro delle amministrazioni di sostegno».

3.15 (Nuovo testo)

FASSONE, MARITATI, CALVI, AYALA

Al comma 1, all'articolo 413-septies ivi richiamato, dopo il primo capoverso inserire il seguente:

«Le designazioni di cui al comma che precede possono essere revocate dall'autore con le stesse forme».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2001

16^a Seduta*Presidenza del Presidente***PROVERA***Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.**La seduta inizia alle ore 14,45.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente PROVERA avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica altresì che il Presidente del Senato, in previsione della richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata questa forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE**Audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica sugli sviluppi della situazione in Medio Oriente**

Il sottosegretario MANTICA dà conto del viaggio del Ministro degli affari esteri in Medio Oriente, appena conclusosi, nel corso del quale è stato confermato il ruolo di primissimo piano che l'Italia intende esercitare nell'ambito delle iniziative diplomatiche sollecitate dall'Unione europea al fine di favorire una ripresa del dialogo fra israeliani e palestinesi. Il Governo italiano, infatti, ha perorato la causa della pace invitando i Paesi interessati a porre termine al ricorso alla violenza, ad effettuare concreti gesti distensivi e a dimostrare un'effettiva disponibilità al dialogo.

Il ministro Ruggiero si è peraltro intrattenuto, fra gli altri, anche con il *leader* palestinese Arafat, che il Governo italiano considera lealmente impegnato nel processo di pace e quindi giudica interlocutore imprescindibile del dialogo, e si è recato in Iran allo scopo di sollecitare quel Paese

ad assumere un atteggiamento diverso rispetto al passato nei confronti della crisi mediorientale e quindi ad esercitare un ruolo più attivo.

L'esponente del Governo italiano si è inoltre recato, oltre che in Egitto, anche in Siria e nel Libano, in quanto, pur ritenendo che l'epicentro della crisi sia rappresentato dalla questione palestinese, non sottovaluta l'esistenza di altre situazioni di tensione, come quella appunto siro-libanese, che devono essere superate affinché sia reso possibile l'intero processo di pacificazione dell'area.

Il viaggio del ministro Ruggiero ha fatto seguito alla visita svolta dal presidente del Consiglio Berlusconi negli Stati Uniti e agli incontri tenuti a Roma dal Governo italiano con alcuni *leader* politici del Medio Oriente. Al tempo stesso, l'azione diplomatica italiana si è mossa conformemente alla direttrice politica indicata dal Consiglio europeo che ha dato mandato alla Commissione e all'Alto rappresentante per la PESC, Solana, a svolgere un ruolo attivo per la ripresa del dialogo nell'area mediorientale, invitando nel contempo i singoli Paesi membri ad adeguarsi per favorire il conseguimento del medesimo risultato.

La delicatezza del compito che il Governo italiano ha assunto come priorità della propria politica estera è inoltre testimoniata dal fatto che, se inizialmente gli attentati terroristici di New York e Washington avevano favorito un'accelerazione del processo di pace già avviato prima dell'11 settembre con la dichiarazione statunitense relativa alla fondatezza dell'aspirazione dei palestinesi ad avere un loro Stato indipendente, il successivo assassinio del ministro israeliano Zeevi ha congelato il processo medesimo irrigidendo le parti in atteggiamenti intransigenti che hanno determinato la ripresa su vasta scala degli scontri a fuoco.

Il Sottosegretario evidenzia poi il ruolo, molto più collaborativo che in passato, svolto dalla Russia, la quale, assieme all'Ucraina e alla Moldavia, ha formalmente aderito al documento dell'Unione europea sulle iniziative da assumere per favorire il processo di pace. Dà quindi conto dei piani che diversi soggetti internazionali – dal segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan alle stesse autorità dell'Unione europea – stanno elaborando per consentire la ripresa del dialogo e sottolinea che sono ancora ritenute valide le raccomandazioni contenute nel Piano Mitchell, anche se deve considerarsi superata la scansione temporale degli interventi contemplata dal Piano Tenet.

L'obiettivo minimo che gli Stati e le organizzazioni internazionali impegnate in tal senso si prefiggono di realizzare riguarda la possibilità di un secondo incontro fra Peres e Arafat, dopo che le premesse positive poste dal loro primo incontro sono state neutralizzate dagli atteggiamenti estremistici tornati a prevalere nei due campi, mentre il «cessate il fuoco» concordato in quella sede ha avuto durata eccessivamente breve per poter creare il necessario clima di fiducia. Tutti i soggetti interessati appaiono comunque consapevoli che il conseguimento dei risultati positivi è ottenibile solo ove si svolga un'attività diplomatica convergente con l'azione politica degli Stati Uniti; non a caso, il piano che Kofi Annan sta predi-

sponendo prevede il ricorso all'invio di osservatori americani nel territorio palestinese.

Gli appelli rivolti finora alle parti in causa dagli Stati Uniti, dall'Unione europea e dalla Russia in direzione di uno sforzo reciproco per riavviare il processo di pace sono tuttavia caduti nel vuoto, dal momento che il Governo israeliano è stato condizionato da coloro che al suo interno privilegiano soluzioni di forza e dalle pressioni esercitate da una popolazione esasperata nell'ambito della quale sono emerse soprattutto le posizioni estremiste; la stessa prevalenza dei gruppi più violenti, d'altro canto, si è registrata nella galassia delle diverse organizzazioni politiche palestinesi.

Il Sottosegretario svolge quindi alcune riflessioni sulle tensioni che si sono venute a creare anche in Paesi lontani dall'area mediorientale quali la Nigeria, l'Indonesia e le Filippine e che dimostrano come i pericoli maggiori provengano ormai – diversamente da quanto accadeva in passato – dalla debolezza più che dalla forza degli Stati, incapaci di reprimere le organizzazioni terroristiche e di sconfiggerne l'azione. In considerazione di ciò, appare particolarmente opportuno garantire il rafforzamento del Governo palestinese, oltre che naturalmente favorire condizioni di vita di maggiore benessere in quei territori, secondo la linea politica prescelta dal Governo italiano ed enunciata dal presidente Berlusconi proprio nell'Aula del Senato. A tale proposito occorrerà associare anche i soggetti privati alle iniziative di investimento nell'area considerata, anche se appare in qualche misura fuorviante l'equiparazione con il «Piano Marshall», che aveva lo scopo di rendere possibile la ricostruzione di Paesi distrutti dalla guerra, mentre nei territori palestinesi si tratta di realizzare *ex novo* infrastrutture primarie ed essenziali.

Osserva inoltre che la Presidenza di turno dell'Unione europea, affidata nei prossimi due anni a tre Paesi mediterranei, quali Spagna, Italia e Grecia, dovrebbe assicurare un forte impegno in favore del processo di pacificazione del Medio Oriente, quale aspetto imprescindibile dell'equilibrio politico dell'intera area mediterranea. In tal senso, occorrerà favorire soluzioni eque e definitive non solo del conflitto fra israeliani e palestinesi, ma di tutte le situazioni di tensione che si sono determinate nel corso del tempo nell'area mediorientale, senza dimenticare le esigenze di stabilità e di pace di un Paese come l'Egitto.

Il presidente PROVERA osserva come la credibilità del Presidente dell'Autorità nazionale palestinese Arafat quale *partner* del processo di pace sia condizionata all'accertamento del suo grado di controllo rispetto alle varie ali dell'estremismo palestinese, specialmente per ciò che riguarda le organizzazioni finanziate da Paesi terzi, come la Siria e l'Iran.

Domanda inoltre se la pluralità delle iniziative diplomatiche poste in essere dai paesi europei in Medio Oriente e nei Territori non costituisca di per sé un indice della attuale debolezza dell'Unione europea.

Sottolinea infine, con riferimento al massiccio impegno finanziario ipotizzato per la ricostruzione nei Territori stessi, come sia indispensabile pianificare gli interventi sulla base di un'accurata ricognizione dei fattori

di criticità ivi presenti, ed in particolare l'elevato tasso di natalità e la diffusione della corruzione.

Il senatore PIANETTA sottolinea preliminarmente come soltanto attraverso il ricorso a massicci finanziamenti internazionali, sulla falsariga dell'esperienza del «Piano Marshall», sia possibile innescare una prospettiva di sviluppo credibile nei Territori, e per tale via prosciugare il serbatoio della miseria e del dissesto sociale che alimenta l'estremismo. A tal fine, il fatto che nel prossimo futuro tre Paesi mediterranei – e cioè la Spagna, l'Italia e la Grecia – siano destinati ad avvicinarsi quasi consecutivamente alla presidenza di turno dell'Unione europea rappresenta una preziosa opportunità per un contributo finalmente incisivo dell'Europa all'affermazione di una prospettiva di pace in Medio Oriente.

Il senatore MANZELLA esprime in primo luogo apprezzamento per l'intensa e articolata attività diplomatica posta in essere in queste settimane dai responsabili politici del Ministero degli affari esteri nelle capitali più direttamente coinvolte nella crisi in atto. Tale impegno risponde certamente all'interesse nazionale dell'Italia, ed è al contempo funzionale ad una più incisiva presenza internazionale dell'Europa. Al riguardo, si augura che l'occasione del prossimo avvicenderanno alla Presidenza di turno dell'Unione europea, quasi consecutivamente, di tre paesi dell'area Mediterranea, come l'Italia, la Spagna e la Grecia, sia colta per rafforzare l'impegno dell'Europa sul versante del Medio Oriente.

Osserva poi, con riferimento alle ipotesi di allestimento di una forza di interposizione nei Territori che, dopo i fatti dell'11 settembre e i successivi sviluppi bellici, sia probabilmente giunto il momento per una riconsiderazione da parte di Israele del tradizionale diniego opposto ad ogni formula che non contemplasse una partecipazione predominante di unità statunitensi ai contingenti di pace. In proposito, occorre assicurare le condizioni per un tempestivo dispiegamento, ove ciò sia richiesto, di contingenti europei nei Territori, anche nella prospettiva di un'esplicita ricomprensione, fra le cosiddette «missioni di tipo Petersberg», di quelle finalizzate alla lotta contro il terrorismo.

Rileva infine come l'esperienza maturata dall'Unione europea e dai suoi Stati membri nel campo delle politiche di riequilibrio territoriale possa risultare molto utile per avviare un processo di sviluppo credibile in Medio Oriente.

La senatrice DE ZULUETA domanda in primo luogo ragguagli circa il percorso di pacificazione per i Territori che, secondo notizie di stampa, sarebbe in corso di predisposizione ad opera del Segretario generale dell'ONU, in particolare per ciò che attiene alla composizione della futura forza di interposizione.

Il sottosegretario MANTICA, con riferimento al quesito testè formulato dalla senatrice DE ZULUETA, fa presente che, anche alla stregua

delle stesure recenti dei programmi di pacificazione elaborati in ambito ONU, è tuttora prevista la presenza, nel futuro contingente di osservatori internazionali, di unità militari statunitensi.

La senatrice DE ZULUETA, dopo aver preso atto delle precisazioni del Sottosegretario, osserva che quanto da lui dichiarato potrebbe essere riconsiderato dopo i fatti dell'11 settembre.

Chiede poi se rispondano al vero le informazioni secondo le quali si starebbe facendo strada nell'ambito del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dopo che Israele ha proceduto alla rioccupazione di ben sei città nell'area dei Territori, l'ipotesi dell'adozione di una risoluzione contenente una richiesta imperativa di ritiro, e forse anche un richiamo alla necessità dell'adempimento delle precedenti risoluzioni in materia di territori occupati.

In proposito, appare opportuno un chiarimento circa la posizione che il Governo italiano intende assumere.

Il senatore RIGONI auspica che il Governo si adoperi per assicurare le condizioni di un salto di qualità negli sforzi di pace, tanto per ciò che attiene alle sue responsabilità dirette che attraverso la partecipazione agli organi comunitari.

Sottolinea poi l'opportunità di un chiarimento circa il significato dell'invito alla moderazione rivolto dal Presidente del Consiglio al Capo del Governo israeliano. Si tratta infatti di capire se si intenda in tal modo soltanto richiamare l'opportunità di evitare atteggiamenti di aperta sfida, oppure se il tentativo sia quello, più concretamente, di indurre Israele ad aprirsi alla logica del compromesso. In tale prospettiva, è essenziale inoltre chiarire se il Presidente Arafat sia ancora ritenuto un interlocutore credibile, sul quale fare riferimento per la futura pacificazione, ovvero se si ritenga necessario ricercare altri referenti nella *leadership* palestinese.

Il senatore MARTONE domanda in primo luogo quali strumenti di persuasione diplomatica, politica ed economica si intendano attivare da parte dell'Italia per indurre Israele a recedere dalle sue attuali scelte di chiusura e a riprendere il cammino negoziale. Per quanto riguarda le prospettive di ricostruzione e sviluppo, condivide il richiamo del Governo all'esigenza di perseguire una soluzione organica relativamente a tutte le situazioni di crisi in atto nell'area mediorientale. Si tratta peraltro di evitare di ripetere le esperienze negative del passato, quando si è privilegiata la logica dei grandi interventi di infrastrutturazione, spesso rivelatasi funzionale alle esigenze degli apparati militari più che a quelle dello sviluppo socio-economico. Al fine di ancorare il più possibile i futuri interventi alle effettive esigenze della popolazione, potrà risultare utile fare ricorso all'esperienza delle organizzazioni non governative, le quali potranno anche giocare un ruolo positivo per garantire la trasparenza degli interventi.

Il senatore SCALFARO dichiara innanzitutto di concordare pienamente con la prospettiva di sviluppo per il Medio Oriente che il Presidente

del Consiglio ha efficacemente compendiato nel richiamo all'esperienza del «Piano Marshall». Si tratta ora di verificare quale accoglienza avrà la proposta nell'ambito dell'Unione europea, e quali garanzie potranno essere fornite circa il corretto ed efficace utilizzo delle risorse che dovranno essere stanziare.

Rileva poi come, all'indomani dei tragici fatti dell'11 settembre, l'Europa non abbia saputo che in minima parte articolare una propria presenza sulla scena internazionale, a fronte di una straordinaria intensificazione del dialogo fra gli Stati Uniti, la Russia e la Cina. È assai desolante che l'Europa non sia riuscita ad affrancarsi dalla passività neanche in presenza di un'emergenza tanto severa. In compenso, può rappresentare un elemento incoraggiante il dinamismo dimostrato dal Ministro degli Esteri, pur considerando che l'incidenza delle importanti iniziative da lui assunte sarebbe stata certamente maggiore se fosse stata possibile una preventiva concertazione a livello europeo.

Il senatore BUDIN rileva in primo luogo come si assista ormai in Medio Oriente ad un conflitto tra estremismi, piuttosto che tra Stati.

Domanda poi se, alla stregua delle consultazioni in atto a livello internazionale, sia considerata ancora valida l'ipotesi affacciatasi in passato a più riprese di ricomprendere Israele e alcuni degli Stati arabi nell'architettura dell'Unione europea.

Il sottosegretario MANTICA rileva, in merito all'osservazione da ultimo formulata dal senatore Scalfaro sul ruolo dell'Europa, come si sia manifestata una debolezza estrema e non univocità della politica estera europea. Per questo riguardo, le forze politiche del Parlamento italiano dovrebbero svolgere una riflessione, circa ad esempio la prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea e la sua incidenza, in termini di rafforzamento ovvero indebolimento della medesima politica dell'Unione sullo scenario internazionale. E tuttavia, gli incontri diplomatici dei rappresentanti degli Stati europei non si sono risolti in una semplice fiera della vanità bensì sono stati sovente coordinati in sede comunitaria. Quanto alle osservazioni del senatore Martone, esse si collocano su un piano operativo che non è stato ancora oggetto di definizione. Rimane peraltro assodato che una correlazione tra obiettivi di politica estera e risorse per il loro perseguimento dovrà pur essere un giorno compiutamente sviluppata, anche nella stessa sede parlamentare, onde assicurare alla politica estera strumenti di effettiva azione, disancorandola da manifestazioni meramente verbali. Da questo punto di vista, non vi è a tacere come l'eventuale conduzione di una sorta di «Piano Marshall» per il rilancio della regione palestinese non sia, allo stato, corredata di specifiche risorse finanziarie.

In termini politici più complessivi – prosegue il Sottosegretario – deve ribadirsi come il Governo italiano ritenga Arafat interlocutore credibile e prioritario. Tale posizione non implica la negazione di problematiche all'interno dell'autorità palestinese in ordine a rapporti con frange terroristiche, tuttavia gli orientamenti del *leader* palestinese sono chiari,

come confermato dal fatto che egli abbia dichiarato fuorilegge il Fronte popolare per la liberazione della Palestina. Ad ogni modo, personalità politiche di pari spessore non si profilano all'orizzonte. Per quanto concerne infine l'altra parte del contrastato processo di pace mediorientale, l'invito alla moderazione rivolto al *premier* Sharon dal Governo italiano mira a ribadire – innanzi alle pressioni di un'ala militare presente nello scacchiere politico israeliano – la primazia del fattore politico ai fini della risoluzione della crisi.

Fa indi presente, in merito all'osservazione formulata dal presidente Provera circa l'esigenza di verificare il grado di corruzione presente presso i destinatari di aiuti internazionali, come vi siano situazioni articolate, innanzi alle quali deve operarsi con mezzi diversificati. Peraltro, un certo grado di corruzione parrebbe profilarsi quale endemico, risultando al contempo degna di verifica l'efficacia e trasparenza di tutto il sistema internazionale (incluse le organizzazioni non governative) di distribuzione di aiuti ai Paesi in via di sviluppo. Anche il fattore della natalità deve essere soppesato, quale dato di fatto su cui è difficile agire e che ha fortissime implicazioni. Basti considerare che, alla luce del tasso di incremento demografico presente in alcuni Paesi mediorientali e africani, sarebbe necessario un incremento annuo pari addirittura all'otto per cento del prodotto interno lordo per avere stabilità di reddito pro-capite. Di questi ed altri elementi – tra cui la disponibilità delle risorse idriche, essenziali per lo sviluppo – deve dunque tener conto la prospettiva innanzi evocata di un «Piano Marshall», per la quale l'Italia non rivendica alcuna primogenitura, dovendosi peraltro evidenziare come inedita sia la nettezza con cui il Presidente del Consiglio italiano l'ha affermata. Peraltro, si tratta di riflessione condotta sin qui ancora in termini generali, non già strettamente operativi.

Ancora, il riferimento (tratteggiato dai senatori Manzella e de Zulueta) a un'azione da parte europea di monitoraggio, non già interposizione, richiama come l'Unione non abbia elaborato una posizione autonoma circa il problema palestinese, ancor oggi affidando un ruolo primario agli Stati Uniti in ordine alla scansione di tempi e pressioni affinché il processo di pace prosegua il suo corso. Per questo riguardo, il Governo italiano ritiene che una grande opportunità si presenti, ai fini della definizione di una compiuta politica europea, con la Presidenza dell'Unione tenuta nei prossimi tempi, in rapida successione, dai tre Paesi del Mediterraneo, tra cui l'Italia. Si tratta di una *chance* di notevole rilievo e da sviluppare coerentemente, secondo un'agenda ad oggi peraltro non ancora definita, sì da superare le resistenze e i divari culturali che non di rado affiorano in sede europea nella valutazione di interessi geostrategici. Infine, l'annotazione su quale prezzo importi l'odierna alleanza internazionale contro il terrorismo, in termini di sensibilità per i diritti umani, solleva un problema di valutazione politica generale, su cui vi è pur da serbare una vigile e al contempo realistica attenzione. Può formularsi insieme l'auspicio che proprio la situazione creatasi possa portare in alcuni settori,

quale quello irlandese o basco, a una diminuzione delle tensioni e al consolidamento di una soluzione di pace.

Il presidente PROVERA precisa, con riferimento a un suo precedente rilievo, ripreso dal Sottosegretario, circa l'influenza negativa del fenomeno della corruzione sulle prospettive di successo degli interventi di cooperazione internazionale, che non si tratta di subordinare la realizzazione di questi all'affermazione di leadership locali integerrime, ma di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare sprechi e malversazioni.

Ringrazia poi il sottosegretario Mantica e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PROVERA ricorda che nella giornata di martedì 30 ottobre si svolgerà un incontro tra gli Uffici di Presidenza allargati ai Capi-gruppo delle Commissioni esteri e difesa e della Giunta per gli affari delle Comunità europee con una delegazione di parlamentari della Romania.

La seduta termina alle ore 16,10.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2001

36^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente

CURTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per l'istruzione, l'università e la ricerca Aprea.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

(700) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004

– **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(699) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Preliminarmente, il senatore MORO sottolinea l'opportunità che i senatori estranei alla Commissione svolgano interventi sintetici, concentrati sugli emendamenti in esame.

Il senatore RIPAMONTI ricorda che, pur essendo consentito a ciascun senatore di intervenire nel merito degli emendamenti, non è tuttavia previsto che i senatori estranei alla Commissione intervengano per dichiarazione di voto.

Dopo aver fornito precisazioni di natura regolamentare, il PRESIDENTE avvisa che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 2 del disegno di legge finanziaria (già pubblicati nel resoconto sommario di ieri), ricordando altresì il preannunciato contrario avviso del relatore e del rappresentante del Governo alle modifiche proposte.

Dopo che il senatore CAMBURSANO ha preannunciato il proprio voto favorevole, il relatore TAROLLI chiede il ritiro dell'emendamento 2.17.

Il presidente CURTO pone in votazione l'emendamento 2.17, che non è accolto.

Il senatore CAMBURSANO dà ragione dell'importanza di un voto favorevole sull'emendamento 2.16: esso provvede al riequilibrio di situazioni particolarmente disagiate nelle famiglie che sostengono pesanti oneri per assistenza medica e assistenza domiciliare degli ultrasessantacinquenni.

Il senatore CADDEO motiva il proprio sostegno alla proposta che, posta ai voti, non è accolta.

Dopo che il senatore RIPAMONTI ha preannunciato il proprio voto favorevole, l'emendamento 2.18 viene posto in votazione e respinto.

Il senatore CAMBURSANO preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.19, volto al reinserimento lavorativo di giovani espulsi dal mondo produttivo: tale emendamento non è accolto dalla Commissione che, poi, respinge anche l'emendamento 2.20.

Il senatore GIARETTA sollecita un voto favorevole sugli emendamenti 2.21, 2.22 e 2.23 che, posti separatamente ai voti, non risultano accolti dalla Commissione.

Il senatore PASQUINI esprime il proprio consenso sull'emendamento 2.24, che, successivamente posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Il senatore GIARETTA auspica l'approvazione dell'emendamento 2.25, volto al recupero dell'inflazione eccedente il tasso programmato, con il quale si intende restituire il drenaggio fiscale ai lavoratori dipendenti. La disposizione in esame, tra l'altro, riconosce la giusta tutela ai cittadini leali verso il fisco, diversamente dai fini perseguiti dal Governo con una politica di condoni, che finisce per premiare i contribuenti meno corretti.

Si associa il senatore PIZZINATO, che ricorda anche la necessità di mantenere fede agli impegni a suo tempo sottoscritti dal Governo.

Il senatore MARINO appone la propria firma all'emendamento che, messo in votazione, non è accolto.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI, gli emendamenti 2.26 e 2.27, posti separatamente ai voti, non sono accolti dalla Commissione.

Sono quindi separatamente posti in votazione e respinti, gli emendamenti 2.28, 2.29, 2.30 e 2.33.

Il sottosegretario VEGAS invita a respingere l'emendamento 2.34 per consentire al Governo ulteriori approfondimenti nel corso dell'esame in Assemblea.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.34, 2.35 e 2.36 sono respinti.

Il senatore MICHELINI sottolinea la particolare opportunità di approvare l'emendamento 2.37, per favorire non solo la deducibilità degli oneri ivi indicati, ma anche per l'emersione del cosiddetto «lavoro nero».

Si associa il senatore PIZZINATO.

L'emendamento, infine, posto ai voti non è accolto dalla Commissione.

Il senatore GIARETTA preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.0.1, che realizza il principio di sussidiarietà in materia di prestazioni socio-sanitarie ivi indicate. L'emendamento, posto successivamente in votazione, non è approvato.

Il senatore PIZZINATO dichiara di apporre la propria firma all'emendamento 2.0.2, che opportunamente introduce un credito di imposta a fronte delle spese sostenute per corsi di studi post-universitari all'estero.

Intervengono in senso positivo, il senatore PASQUINI, che giudica grave l'opposizione del Governo e del relatore al riguardo, il senatore CAMBURSANO, che sottolinea l'importanza degli scambi formativi, nonché i senatori MARINO, MICHELINI e RIPAMONTI, il quale ultimo ricorda anche la finalità di consentire il rientro in Italia di ricercatori formati all'estero.

L'emendamento 2.0.2 infine, posto in votazione, non è accolto dalla Commissione.

Accantonato l'emendamento 2.0.4, sono quindi separatamente messi in votazione e respinti gli emendamenti 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10,

2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14 (per la parte ammissibile), 2.0.15, 2.0.16 e 2.0.17.

La seduta, sospesa alle ore 10,35, è ripresa alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(633) Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Si riprende l'esame degli emendamenti sospeso nella seduta pomeridiana di martedì scorso.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver brevemente ricordato la proposta di parere formulata nella seduta precedente, fa presente che sono stati successivamente trasmessi dall'Assemblea l'emendamento 1.1000 del Governo e i relativi subemendamenti; nella relazione tecnica dell'emendamento 1.100 è indicato che le modifiche relative all'articolo 1, primo periodo, e all'articolo 8 sono suscettibili di comportare maggiori oneri, mentre le restanti modifiche non determinano effetti finanziari significativi sulla finanza pubblica nel presupposto che, dalla soppressione del comma 5 dell'articolo 3, derivino esclusivamente effetti positivi. Precisa, altresì, che il subemendamento dei relatori 1.1000/1 è formulato in modo tale da risolvere i profili finanziari indicati nella relazione tecnica.

Propone, quindi, di esprimere parere di nulla osta sull'emendamento 1.1000 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga approvato il subemendamento 1.1000/1 e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti già da lui segnalati, così come dal rappresentante del Governo, nella precedente seduta, in quanto suscettibili di comportare oneri.

Propone, infine, di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui subemendamenti 1.1000/2, 1.1000/3, 1.1000/4, 1.1000/6, 1.1000/7, 1.1000/8, 1.1000/13, 1.1000/16 e 1.1000/17, nonché di nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario VEGAS conferma le valutazioni del relatore, precisando che le modifiche proposte con il subemendamento 1.1000/1 permettono di mantenere inalterato il quadro finanziario generale stabilito con il testo iniziale del decreto, basato, principalmente, sull'accordo tra Stato e Regioni dell'8 agosto scorso.

Interviene il senatore MORANDO per indicare alcuni aspetti dell'emendamento 1.000 che ritiene onerosi, pur evidenziando la difficoltà di quantificarne gli effetti per l'assenza, nella relazione tecnica iniziale, di

una puntuale indicazione dei risparmi attesi conseguenti alle singole disposizioni del decreto-legge in titolo. Illustra quindi gli effetti finanziari che potrebbero derivare dalle modifiche proposte al comma 5 dell'articolo 2 (che proroga la soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito per i dirigenti sanitari), alla lettera *a*) dell'articolo 3 (che elimina in riferimento ai singoli presidi ospedalieri), alla soppressione del comma 5 dell'articolo 3 (che, eliminando la ricaduta degli effetti positivi o negativi sui bilanci regionali, potrebbe comportare l'introduzione di addizionali ai tributi regionali), al comma 1 dell'articolo 6 (che elimina il riferimento all'economicità nella definizione delle categorie omogenee), al comma 1 dell'articolo 7 (che sposta la decorrenza dei risparmi attesi), al comma 4 dell'articolo 7 (palesamente oneroso se pur condivisibile nel merito), al comma 1 dell'articolo 8 (che, sopprimendo la lettera *a* del medesimo articolo, riduce i risparmi indicati nella relazione tecnica iniziale), all'articolo 10 e all'articolo 11 (che ritiene oggettivamente oneroso anche se riconosce che nel merito vi è un ampio consenso politico).

Difformemente dal relatore, ritiene quindi necessario esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle parti segnalate dell'emendamento 1.1000 del Governo e parere contrario sulla modifica riferita alla lettera *a*) dell'articolo 3.

Dichiara, altresì, di non concordare in ordine alla proposta di parere relativa al subemendamento 1.1000/16, che ritiene non oneroso per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario VEGAS precisa che lo slittamento della soppressione dei contratti a tempo definito dei dirigenti sanitari non comporta necessariamente maggiori oneri, in quanto, la richiamata cessazione potrebbe rivelarsi più costosa. Nel precisare che la modifica del comma 5 dell'articolo 3 è di carattere formale, esclude che gli effetti negativi possano determinarsi dato il vincolo dell'equilibrio economico e fa presente che gli effetti positivi derivanti da una migliore gestione e dagli acquisti centralizzati si tradurranno in una riduzione di trasferimenti. La nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 6, che contiene il riferimento alle categorie terapeutiche omogenee, recepisce l'accordo tra Stato e Regioni, mentre gli effetti finanziari della soppressione della lettera *a*) dell'articolo 8, sono neutralizzati dalla riformulazione che salvaguarda i profili economici, migliorando il livello di accesso dei farmaci da parte dei cittadini. Il suddetto meccanismo riduce, altresì, gli adempimenti gestionali delle aziende ospedaliere limitando quindi gli oneri a carico di tali enti.

Nel complesso, quindi, le maggiori spese, di dimensioni comunque contenute, derivanti dalle disposizioni contenute nell'emendamento 1.1000, possono ritenersi compensate.

I senatori MORANDO, PASQUINI, MARINO e SCALERA preannunciano il proprio voto contrario sulla proposta del relatore con riferimento sia ai singoli aspetti rilevati dal senatore Morando, che al subemendamento 1.1000/16.

La Commissione esprime, infine, parere di nulla osta sull'emendamento 1.1000, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga accolto il sub-emendamento 1.1000/1, sul quale il parere è di nulla osta.

Il parere è poi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.3, 1.4, 1.6, 2.6, 2.100, 2.101, 2.7, 3.103, 3.200, 3.104, 4.4, 4.100, 5.100, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 6.10, 6.11, 6.200, 7.4, 7.100, 7.2, 7.8, 7.10, 7.12, 7.14, 8.100, 8.4/1, 8.4/4, 8.16, 8.102, 8.0.1, 9.1/1, 9.1/2, 9.2, 10.5, 10.0.1, 11.4, 11.3, 11.6, 11.6/1, 11.6/2, 11.100, 11.101, 1.1000/2, 1.1000/3, 1.1000/4, 1.1000/6, 1.1000/7, 1.1000/8, 1.1000/13, 1.1000/16 e 1.1000/17. La Commissione esprime infine parere di nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La seduta termina alle ore 13,50.

37^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MICHELINI interviene brevemente per segnalare il proprio rammarico per non aver potuto partecipare alla parte della seduta antimeridiana della Commissione in cui si è discusso degli emendamenti sul decreto-legge in materia sanitaria. Conseguentemente, non gli è stato possibile (a causa di una errata informazione sull'orario di ripresa della seduta dopo una sospensione) sostenere gli emendamenti riguardanti l'introduzione di opportune modalità di concorso delle regioni e delle provincie autonome al Patto di stabilità interno.

Il PRESIDENTE, prendendo atto della segnalazione del senatore Michelini, assicura che si adopererà per evitare il ripetersi di un'analogha situazione di incertezza sugli orari di svolgimento delle sedute, incertezza che però è dovuta alla contestualità degli impegni dell'Assemblea e della Commissione durante la sessione di bilancio.

Preannuncia quindi la convocazione di un Ufficio di Presidenza allargato nella prima mattinata di domani, per stabilire l'ulteriore programmazione dei lavori della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(700) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004

– **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(699) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE avverte che si riprenderà dall'esame dell'emendamento 3.3.

Il relatore TAROLLI ed il sottosegretario ARMOSINO esprimono parere contrario.

L'emendamento 3.3 posto in votazione, risulta respinto.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4. Sono dati per illustrati dai rispettivi presentatori gli emendamenti 4.1, 4.4, 4.8, 4.9, 4.10, 4.38, 4.37, 4.36, 4.39, 4.32, 4.14, 4.17, 4.21, 4.40, 4.33 (fatto proprio dal senatore Grillotti), 4.100 e 4.102 (fatti propri dal senatore Giarretta), 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 (fatto proprio dal senatore Pizzinato), 4.26 (fatto proprio dal senatore Marino).

Il senatore CADDEO illustra l'emendamento 4.27.

Sono dati quindi per illustrati i successivi emendamenti 4.30 (fatto proprio dal senatore Pizzinato), 4.31 (fatto proprio dal senatore Nocco) e 4.42.

Il relatore TAROLLI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti poiché incidono negativamente sull'entità della manovra finanziaria in esame.

Il sottosegretario ARMOSINO si associa al parere contrario espresso dal relatore.

Il senatore CICCANTI dichiara il voto favorevole sull'emendamento 4.40, sottolineando l'esigenza di assicurare continuità operativa alle ammi-

nistrazioni che hanno avviato l'innovazione tecnologica, ai sensi della legge 388 del 2000.

Posti separatamente in votazione, vengono respinti tutti gli emendamenti all'articolo 4.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Sono dati per illustrati dai rispettivi presentatori gli emendamenti 5.1 (fatto proprio dal senatore Pizzinato), 5.3 (fatto proprio dal senatore Nocco), 5.5 (fatto proprio dal senatore Lauro), 5.6, 5.9 (fatto proprio dal senatore Pizzinato), 5.10 (fatto proprio dal senatore Lauro), 5.11 (fatto proprio dal senatore Pizzinato), 5.12 (fatto proprio dal senatore Morando), 5.13 (fatto proprio dal senatore Nocco) e 5.15 (fatto proprio dal senatore Grillotti).

Il relatore TAROLLI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 5.13, per il quale si rimette al parere del Governo.

Il sottosegretario ARMOSINO si associa al parere contrario del relatore ed esprime altresì parere contrario sull'emendamento 5.13, poichè tende ad ampliare la platea dei potenziali fruitori del beneficio previsto dalla norma, con evidente aumento degli oneri finanziari.

Il senatore MORO, intervenendo sull'emendamento 5.6, pronuncia il proprio voto favorevole, in quanto tale proposta tende a colmare, con l'indicazione esplicita dei periti industriali, una lacuna nella elencazione delle categorie interessate, precisando peraltro che i periti industriali in questione sono quelli «edili».

Il PRESIDENTE, prendendo atto dell'esigenza sottesa all'emendamento in questione, ritiene che possa essere più adeguatamente riesaminato in Assemblea.

Il senatore GIARETTA rileva che analoga finalità è sottesa all'emendamento che riguarda i periti agronomi.

Posti separatamente in votazione, risultano respinti tutti gli emendamenti all'articolo 5.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

I senatori PIZZINATO e NOCCO fanno propri e danno per illustrati rispettivamente gli emendamenti 6.2 e 6.4.

Il relatore TAROLLI ed il sottosegretario ARMOSINO esprimono parere contrario su entrambi gli emendamenti.

Posto in votazione, l'emendamento 6.2 viene respinto.

Il senatore IZZO dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.4 che, posto poi in votazione, risulta respinto.

Il PRESIDENTE, passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7, e considerato che molti di essi, sottoscritti da diverse parti politiche, hanno comune intendimento, propone di rinviare la votazione per permettere al relatore di formulare una proposta emendativa che raccolga il più ampio consenso possibile.

Il senatore EUFEMI, sottoscrivendo l'emendamento 7.1, sottolinea come esso consenta l'emersione delle imprese che operano nella ristrutturazione edilizia. Richiama poi l'attenzione sull'emendamento 7.56, destinato a incentivare il settore del trasporto aereo, che si trova ora in una congiuntura particolarmente difficile.

Il senatore MORANDO illustra congiuntamente gli emendamenti presentati dal Gruppo Democratici di Sinistri-l'Ulivo concernenti, in particolare, la proroga delle agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie, sottolineandone gli effetti positivi sui livelli di occupazione nel settore delle costruzioni, settore che nel passato è stato fortemente penalizzato. Osserva che tale norma ha prodotto risultati apprezzabili per le regioni del Centro-Nord e, solo recentemente, anche per le regioni meridionali: sarebbe quindi opportuno sostenere adeguatamente, con una proroga delle agevolazioni in questione, la domanda di interventi di ristrutturazione soprattutto nel Sud Italia, in aggiunta a investimenti pubblici nel settore.

Il senatore CAMBURSANO, associandosi alle considerazioni del senatore Morando, rileva che le proposte emendative in oggetto registrano una sostanziale condivisione fra i vari Gruppi politici.

Il senatore PASQUINI, illustra l'emendamento 7.7, segnalando che la scadenza al 30 giugno 2002 rischia di limitare fortemente i programmi di ristrutturazione, specie per i condomini, che in buona parte non verranno avviati proprio per l'approssimarsi del termine delle agevolazioni.

Con riferimento all'emendamento 7.19, esprime perplessità sulla sua inammissibilità, poiché la proposta emendativa ha carattere meramente interpretativo.

Il senatore GRILLOTTI osserva che, con riferimento alla data di scadenza delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, non è in dubbio la validità della procedura volta a ridurre il carico impositivo e a far emergere il sommerso nel settore edile. Sottolinea, inoltre, che l'agevolazione in questione ha prodotto un gettito nettamente superiore ai costi sostenuti dall'erario e che, pertanto, occorre che il periodo della sua vigenza possa essere conseguentemente esteso.

Il senatore CICCANTI sottolinea che gli emendamenti diretti a prorogare l'agevolazione per le ristrutturazioni hanno importanza soprattutto con riferimento al rilancio edilizio dei centri storici.

Il senatore NOCCO illustra gli emendamenti 7.48 e 7.49, ai quali appone la propria firma il senatore IZZO.

Il senatore LAURO illustra l'emendamento 7.50, mentre il senatore BATTAGLIA Giovanni illustra l'emendamento 7.0.1.

Il senatore VIZZINI, aggiungendo la propria firma all'emendamento 7.0.33 (analogo all'emendamento 7.0.34), ne sottolinea la natura meramente interpretativa.

Il relatore TAROLLI ritira l'emendamento 7.40.

Il PRESIDENTE annuncia che i restanti emendamenti all'articolo 7 si intendono illustrati e, secondo le intese raggiunte, sospende la seduta, avvertendo che la stessa riprenderà al termine dei lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 20,20.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, propone di rinviare l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Concorda la Commissione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, è convocato per domani, venerdì 26 ottobre 2001, alle ore 9, per programmare il seguito dei lavori sui documenti di bilancio.

La seduta termina alle ore 20,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 699**Art. 3.****3.1**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo.

3.2

CICCANTI

Sopprimere il comma 2.

3.3

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARAFFA, BONAVITA

Aggiungere i seguenti commi:

«4. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 2002, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

5. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge

14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

6. L'imprenditore individuale che si avvale delle disposizioni del presente articolo deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001 e la restante parte in rate, di pari importo, entro il 16 dicembre 2002 ed il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

3.0.1

CURTO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. La parte non detratta dei crediti d'imposta limitati utilizzati nei periodi d'imposta precedenti a quelli di entrata in vigore della modifica introdotta dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1999 n. 505, e che avrebbe trovato detrazione se si fosse applicata tale modifica, è ammessa in detrazione, per quote costanti, dall'imposta dovuta per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i quattro esercizi successivi.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 hanno effetto anche per i periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 1999, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultino ad esse conformi».

Art. 4.

4.1

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

4.2

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» e «2 per cento» rispettivamente con le altre: «10 per cento» e «5 per cento».

4.3

CUTRUFO, BERGAMO, CICCANTI

All'articolo 7, commi 1, 2 e 3, sostituire le parole: «30 giugno 2002» con le seguenti: «31 dicembre 2002».

Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.4

CUTRUFO, BERGAMO, CICCANTI

All'articolo 7, sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002"».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.5

CICCANTI, BERGAMO

All'articolo 7, aggiungere in fine i seguenti commi:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di ammortamento dei beni materiali ed immateriali, possono essere dedotte per intero nell'esercizio in cui sono state sostenute le spese per l'acquisizione di beni strumentali alle attività di impresa destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti.

4-ter. Le disposizioni del comma 4-bis si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.6

CICCANTI

All'articolo 7, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Le agevolazioni fiscali previste all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consistenti nell'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per i trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, si applicano anche nei confronti dei soggetti che non risultino, all'atto dell'acquisto, già proprietari di un'area o di un fabbricato interessato al piano urbanistico particolareggiato».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.7

CICCANTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Nell'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: "negozi e assimilati", sono inserite le seguenti: ", ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva"».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.8

CICCANTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d'imposta)

1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione d'imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001 possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 19 per cento.

2. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate, rispettivamente, entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa alle prime tre dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001. L'importo da versare è pari al 40 per cento dell'imposta sostitutiva per il primo versamento, al 30 per cento per il secondo ed al 30 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa; tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.

4. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilan-

cio nonché gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.9

CICCANTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Assegnazione agevolata di beni immobili ai soci)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, le società per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2002, assegnano ai soci beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo a condizione che i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2001:

a) sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi;

b) le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento;

c) per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle

single leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e successive modificazioni, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale;

d) nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute. Il valore normale dei beni ricevuti che eccede il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute non determina reddito imponibile in capo ai soci assegnatari;

e) le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA;

f) le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.10

CICCANTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esclusione di beni dal patrimonio d'impresa)

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 2002, mediante il pagamento di un'imposta

sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero di quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e successive modificazioni, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

3. L'imprenditore individuale che si avvale delle disposizioni del presente articolo deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001 e la restante parte in rate, di pari importo, entro il 16 dicembre 2002 ed il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.11

CICCANTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Abrogazione della tassa di concessione governativa
per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
pubblico terrestre di comunicazione)*

1. La tassa di concessione governativa di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è soppressa».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.41

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Dopo il numero 82 della Tabella A, parte III, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "82-bis) bevande analcoliche"».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.35

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I servizi resi dai consorsi per il commercio estero alle imprese consorziate non sono imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Le disposizioni dell'articolo 7, quinto comma, e dell'articolo 8, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano anche con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi di tali servizi».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.38

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato in lire 4 miliardi"».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.37

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato in lire 3 miliardi"».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.36

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato in lire 2 miliardi"».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.39

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato in lire 5 miliardi"».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.42

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, introdotto dal comma 3 dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.12

CICCANTI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Agevolazione contributiva per i contratti di solidarietà)

1. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono soppresse le parole "nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, e" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'onere relativo è posto a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.13

CREMA, MARINI, VICINI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Contributi ad unioni di comuni)

1. A decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali aggiuntivi alle unioni di comuni sono aumentati di 51,653 milioni di euro, da ripartire secondo i criteri ed i parametri in vigore».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «al 4 per cento» e: «al 2 per cento» rispettivamente con le seguenti: «al 5 per cento» e: «al 3 per cento».

4.14

CICCANTI

All'**articolo 33**, sostituire la rubrica con la seguente: «Finanziamento di opere infrastrutturali e di insediamenti produttivi strategici e di rilevante interesse nazionale».

Conseguentemente, all'**articolo 4, comma 2**, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.34

CURTO

Dopo l'**articolo 29**, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Riduzione oneri sociali)

1. In attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998, l'aliquota contributiva per maternità a carico dei datori di lavoro è ridotta dello 0,20 per cento dal 1° gennaio 2002 e di un ulteriore 0,26 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. Dal 1° gennaio 2002 i contributi per gli assegni familiari dovuti dai datori di lavoro sono ridotti dello 0,40 per cento e dal 1° gennaio 2003 dell'1,28 per cento».

All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla modifica delle aliquote dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 4 della presente legge finanziaria.

4.15

CICCANTI

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Decontribuzione)

1. Dal 1° gennaio 2002 la percentuale di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è elevata al 4 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.18

CICCANTI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Decontribuzione)

1. Dal 1° gennaio 2002 la percentuale di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è elevata al 4 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.16

CICCANTI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Indennità di disoccupazione e contratti a tempo parziale)

1. L'indennità di disoccupazione, sia ordinaria, sia con requisiti ridotti, sia per i lavoratori agricoli, viene riconosciuta, in presenza dei requisiti di legge, nei confronti dei lavoratori che abbiano perduto il posto per effetto di licenziamento collettivo per cessazione di attività o riduzione del personale e di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.17

CICCANTI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Piani di inserimento professionale)

1. La disposizione di cui al comma 16 dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è estesa ai piani di inserimento professionale avviati alla data del 30 giugno 2002. La relativa dotazione finanziaria per l'anno 2002 è pari a 77.468.535 euro (150 miliardi di lire) a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.19

CICCANTI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Norme per incentivare l'emersione dell'economia sommersa nel settore edile)

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Sul monte contributivo previdenziale ed assicurativo di ciascun periodo di riferimento si applica una riduzione pari al 5 per cento della retribuzione imponibile".

2. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per gli operai dell'edilizia la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale è equiparata a quella stabilita per gli operai degli altri settori industriali.

4. Anche ai benefici di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del citato articolo 29 del decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.20

CICCANTI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Incentivi contributivi al lavoro notturno)

1. Sulle maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro per le ore di lavoro notturno l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è dovuta nella misura del 13,81 per cento. Sulle

stesse maggiorazioni è dovuto altresì un ulteriore contributo del 4 per cento che potrà essere destinato al finanziamento dei trattamenti pensionistici complementari, ove il lavoratore interessato vi aderisca, di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.21

CICCANTI

All'articolo 33, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il finanziamento delle opere pubbliche e, in particolare, delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, la Cassa depositi e prestiti può, anche in deroga alle vigenti disposizioni, intervenire a favore dei soggetti pubblici o privati ai quali competono, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5, gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione, mediante:

- a) anticipazioni;
- b) mutui in contanti;
- c) mutui in titoli;
- d) altre operazioni finanziarie».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.40

CICCANTI, MONCADA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Al fine di assicurare la massima efficacia di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, gli importi di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già assegnati al Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono destinati alle finalità delle forme di intervento disciplinate dai richiamati

provvedimenti legislativi, ivi comprese quelle regolate attraverso crediti d'imposta».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.33

CURTO, GRILLOTTI

Alla Tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce:

Decreto legislativo 112/98 - Trasferimento di risorse dallo Stato alle regioni in relazione alle funzioni delegate d'incentivazione alle imprese:

2002: + 200 milioni di euro.

Per la copertura del fabbisogno si provvede attraverso una modifica da apportare al secondo comma dell'articolo 4, concernente la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziata nei mercati regolamentati, aumentando la prevista aliquota dell'imposta sostitutiva dal 4 per cento al 5 per cento. Tale modifica comporterebbe maggiori entrate per il 2002 valutabili in circa 2000 miliardi, parte delle quali dovrebbe essere destinata alla copertura del presente emendamento.

4.100

CREMA, MARINI, VICINI, GIARETTA

All'articolo 16, sostituire il comma 2, lettera d), paragrafo 5-ter, con il seguente:

«2. Il comma 4 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione all'IRPEF. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, si provvede con l'istituzione di un Fondo nazionale perequativo da destinare agli enti locali con minore capacità fiscale per abitante"».

Conseguentemente all'articolo 4 al comma 2, le parole: «al 4 per cento» e al: «2 per cento» sono rispettivamente sostituite con le parole: «al 5 per cento» e: «al 3 per cento».

4.101

CREMA, MARINI, VICINI

All'articolo 15, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le disposizioni sulla tesoreria unica di cui all'articolo 7 del decreto-legislativo 279/1997 si estendono anche ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. I commi 3 e 5 del medesimo articolo 7 sono sostituiti nel modo seguente:

"3. Le disposizioni derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella tesoreria statale, devono essere, ad eccezione di quelle derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti da contributi statali e regionali, prioritariamente utilizzate per i pagamenti degli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa».

«5. Ai fini del rispetto del prioritario utilizzo di cui al comma 3, sono comprese, tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con esclusione di quelle concernenti le somme derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti e da accantonamenti per i fondi di previdenza capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con l'esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio».

Conseguentemente all'articolo 4 al comma 2, le parole: «al 4 per cento» e al: «2 per cento» sono rispettivamente sostituite con le parole: «al 5 per cento» e: «al 3 per cento».

4.102

CREMA, MARINI, VICINI, GIARETTA

All'articolo 15, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il fondo previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge 488/99 è integrato della somma di 206,612 milioni di euro per l'anno 2002».

Conseguentemente all'articolo 4 al comma 2, le parole: «al 4 per cento» e: «al 2 per cento» sono rispettivamente sostituite con le parole: «al 5 per cento» e: «al 3 per cento».

4.103

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.***(Assegni di maternità)*

1. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2002, è elevato da 500 a 537 euro nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 111, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Il limite delle risorse economiche in possesso del nucleo familiare di appartenenza delle madri, di cui all'articolo 66, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, dal 1° gennaio 2002, è elevato da lire 50 milioni annue a 36.151,98 euro».

Conseguentemente all'articolo 4 al comma 2, le parole: «al 4 per cento» e: «al 2 per cento» sono rispettivamente sostituite con le parole: «al 5 per cento» e: «al 3 per cento».

4.104

CALLEGARO

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.**

1. All'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 5, le parole: "1° gennaio 1967" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 1961"».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» e: «2 per cento» rispettivamente con le seguenti: «5 per cento» e: «3 per cento».

4.22

CURTO, GRILLOTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento»; sostituire altresì le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.23

FERRONE

Al comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.24

CICCANTI

Al comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.25

BONAVITA, PIZZINATO

Al comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.26

MARINI, CREMA, MARINO

Al comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.27

CADDEO

Alla Tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze:

Aggiungere, legge 64 del 1986:

2002: + 1.000.000;

2003: + -;

2004: + -.

Conseguentemente all'articolo 4 al comma 2, sostituire al secondo rigo, le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

4.28

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'imposta sostitutiva non può essere rateizzata».

4.30

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO

Al comma 4, sostituire le parole da: «conservati dal» fino a: «a richiesta dell'» con le altre: «spediti in copia autentica dal contribuente alla».

4.31

PICCIONI, NOCCO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per i macchinari agricoli i benefici possono riguardare anche l'acquisto di corrispondenti beni nuovi, dal cui

valore, ai fini della determinazione del contributo, dev'essere detratto il valore a rottame dei beni sostituiti"».

4.32

CICCANTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e finanze provvede alla costituzione di un fondo chiuso nel quale confluiscono a valore di libro contabile le partecipazioni industriali della Società Sviluppo Italia spa. Ciò fatto il Tesoro provvede a mettere sul mercato entro l'esercizio finanziario 2002 tutte le quote relative al suddetto fondo».

Art. 5.

5.1

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

5.2

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 1.

5.3

CENTARO, MINARDO, NOCCO

Nei commi 1, 5 e 6, dopo la parola: «edificabili» aggiungere le seguenti: «e con destinazione agricola».

Compensazione Gruppo Forza Italia.**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

(N.B. - Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura)

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2002, 2003 e 2004, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie e tenendo conto dei coefficienti di realizzazione.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 2.

Conseguentemente, alla Tabella B, sopprimere gli accantonamenti relativi agli anni 2002, 2003 e 2004 eccetto quelli relativi al limite di impegno a favore di soggetti non statali e tenendo conto dei coefficienti di realizzazione.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli accantonamenti di parte corrente fino a concorrenza della somma di 2.066 milioni di euro per l'anno 2002, 1.550 milioni di euro per l'anno 2003 e 1.550 milioni di euro per l'anno 2004.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978, art. 9-ter (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003)

5.4

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, dopo le parole: «terreni edificabili» inserire le seguenti: «così come previsti dagli strumenti urbanistici in loco vigenti».

5.5

IOANNUCCI, LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «degli architetti e dei geometri» inserire le seguenti: «dei dottori agronomi e dei dottori forestali.».

5.6

MORO, VANZO, TIRELLI

Al comma 1, dopo le parole: «degli architetti e dei geometri» inserire le seguenti: «e dei periti industriali».

5.7

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 2, sostituire la parola: «4» con la seguente: «20».

5.8

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'imposta sostitutiva non può essere rateizzata».

5.9

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO

Al comma 3, sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

5.10

PASTORE, IOANNUCCI, LAURO

Al comma 4, sostituire le parole: «della società periziata» con le seguenti: «del titolare del bene periziato».

5.11

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO

Al comma 4, sostituire le parole da: «conservata dal» fino a: «richiesta della» con le seguenti: «spedita in copia autentica dal contribuente alla».

5.12

FALOMI, MONTINO, MORANDO

Al comma 6, dopo le parole: «imposte sui redditi,» aggiungere le seguenti: «e dell'imposta comunale sugli immobili».

5.13

PASTORE, NOCCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è interpretato nel senso che l'agevolazione di cui alla stessa norma spetta a prescindere dalla precedente titolarità di altra area od immobile nella medesima zona urbanistica».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

5.14

PASTORE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è interpretato nel senso che l'agevolazione di cui alla stessa norma spetta a prescindere dalla precedente titolarità di altra area od immobile nella medesima zona urbanistica».

5.15

COLLINO, GRILLOTTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente: "In caso di concessione di fabbricati o di aree demaniali sulle quali è realizzata una costruzione, soggetto passivo è il concessionario, titolare del diritto reale di godimento. Non si fa comunque luogo ad applicazione di sanzioni nei confronti dei concessionari che hanno tenuto comportamenti difformi rispetto a quanto stabilito nel periodo precedente"».

Art. 6.**6.1**

BATTAGLIA Antonio

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per gli anni 2002 e 2003 in deroga alle norme contenute nel comma 1 dell'articolo 19-bis1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, afferenti l'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari, e, in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità tecniche di attuazione per armonizzare le disposizioni di cui al comma precedente con quelle previste per l'atti-

vità svolta dalle agenzie di viaggi e turismo, dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

1-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, quantificato in 25.822.845 euro per l'anno 2002 e in 15.493.706 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.2

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti erariali ai comuni sono incrementati in misura corrispondente agli accertamenti di competenza relativi al mancato gettito di cui alla applicazione del comma 1, risultanti dal conto consuntivo 2001, debitamente deliberato dal consiglio comunale, che gli enti debbono attestare con apposita certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 31 luglio 2002. La certificazione è sottoscritta dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario.»

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

6.3

BONATESTA, PACE

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari e immobiliari di proprietà degli Enti previdenziali privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni».

6.4

Izzo, Nocco

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Agli atti di concessione di mutui con garanzia ipotecaria erogati dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP) a carico della gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni. L'INPDAP provvederà alla corresponsione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, con rivalsa nei confronti della parte mutuataria».

Conseguentemente, il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente:
«(Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ed agevolazioni fiscali per la concessione di mutui con garanzia ipotecaria da parte dell'INPDAP)».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).**6.0.1**

COLETTI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I tributi di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, "Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale"», sono soppressi a partire dal 1° gennaio 2002.

2. L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 1.664.000 euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 3.328.000;

2003: - 2.219.200;

2004: - 1.664.000.

Art. 7.**7.1**

CICCANTI, EUFEMI

I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

1. Nell'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole «del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001» sono inserite le seguenti: «nonchè fino al 31 dicembre 2002».

2. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica anche nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, in relazione agli acquisti effettuati dalla data di entrata in vigore della presente legge e entro il 31 dicembre 2002. In questo caso, la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai lavori di ristrutturazione eseguiti spetta a favore del successivo acquirente delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997.

3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

7.2

FERRARA

Ai commi 1, 2 e 3, le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

7.3

MARINI, CREMA

Ai commi 1, 2 e 3, le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».

7.4

PASQUINI, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, SCALERA, BONAVITA, GUERZONI, TURCI, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, GIOVANELLI, COVIELLO

Ai commi 1, 2 e 3, le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».

7.5

TREU, BASTIANONI, GIARETTA, SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, DATO, CAMBURSANO, BEDIN, D'ANDREA

Ai commi 1, 2 e 3, sostituire le parole: «30 giugno 2002» con le altre: «31 dicembre 2002».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

7.6

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire, ove ricorrono, le parole: «30 giugno» con le altre: «31 dicembre».

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla tabella C:

Decreto-legge n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 471 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 66 del 1992: disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11-CONSOB-cap. 1560:

2002: - 15.000;
2003: - 15.000;
2004: - 15.000.

Legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio:

articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - altri fondi di riserva - cap. 3003):

2002: - 150.000;
2003: - 150.000;
2004: - 150.000.

Legge n. 146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato, legge finanziaria 1980:

articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p):

2002: - 10.000;

2003: - 10.000;

2004: - 10.000.

Decreto-legislativo n. 39 del 1993: norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:

articolo 4: istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.33 Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione - cap. 1707):

2002: - 5.000;

2003: - 5.000;

2004: - 5.000.

Legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:

articolo 4: autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160):

2002: - 50.000;

2003: - 50.000;

2004: - 50.000.

Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575):

2002: - 10.000;

2003: - 10.000;

2004: - 10.000.

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525/p):

2002: - 60.000;

2003: - 60.000;

2004: - 60.000.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 Presidenza del consiglio dei ministri - cap. 2710):

2002: - 200.000;

2003: - 200.000;

2004: - 200.000.

Legge n. 205 del 2000 disposizioni in materia di giustizia amministrativa:

articolo 20: autonomia finanziaria del Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.3511 - Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali - cap. 2170/p):

2002: - 35.000;
2003: - 35.000;
2004: - 35.000.

Decreto legislativo n. 300 del 1999 riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

articolo 22 comma 1: agenzie industrie difesa (31.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761):

2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 1.000.

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502):

2002: - 60.000;
2003: - 60.000;
2004: - 60.000.

Importo stimato circa 1.300 miliardi di lire in ragione annua.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2.

(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale)

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: «delle persone fisiche» sono soppresse;

b) nel secondo comma, le parole: «dalle persone fisiche» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonchè quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43»;

c) nel terzo comma, le parole: «dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2» sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni»;

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

«Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma».

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato» sono sostituite dalle seguenti: «è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio.».

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con

la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco normativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4.»;

c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti».

6. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

11. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera a), e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento.».

8. All'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: «pari al 22 per cento» sono sostituite dalle altre: «pari al 34 per cento»;

b) al comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a lire quattro milioni;»;

c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti.:

«i)-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a lire due milioni;

i)-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a lire cinque milioni».

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f) e i)-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere e), f), e i)-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera e), ammesse al beneficio della detrazione. tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti.».

9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002.

10. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente

articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma.».

16. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza.».

11. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile e aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime».

12. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni»; nonchè le parole: «o dell'ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a lire quindici milioni»;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni»;

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: «o dell'ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a lire dodici milioni»;

d) all'articolo 1, comma 6, le parole: «o con l'ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire dodici milioni», nonchè le parole: «con l'ammenda da lire 200.000 a un milione» sono sostituite dalle altre: «con l'ammenda da lire 600.000 a lire tre milioni»;

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: «o con l'ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire quindici milioni»;

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: «o con l'ammenda fino a lire sei milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire diciotto milioni»;

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da lire nove milioni a lire quindici milioni»; nonchè le parole: «o dell'ammenda fino a lire sei milioni» sono sostituite dalle altre: «o dell'ammenda fino a lire diciotto milioni»;

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: «o con l'ammenda fino a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire sei milioni»;

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: «e con la multa da cinque a dieci milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da lire quindici a trenta milioni di lire»;

l) all'articolo 4, comma 2; le parole: «o della multa fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o della multa fino a lire quindici milioni».

13. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato. 24. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti;».

15. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

16. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

17. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

18. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile. 4. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

19. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

20. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

21. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. 22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.

23. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 2, 3 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13; g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera c);

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

24. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

25. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

26. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

27. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento.²⁸⁴ Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

35. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

29. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi I e 3 dell'articolo 12.

30. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

31. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

32. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

33. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

34. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13.

Importo stimato circa 1.600 miliardi di lire in ragione annua.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

(Modifica delle aliquote Irap sfabiliate per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma I è inserito il seguente:

"I-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Importo stimato circa 700 miliardi di lire nel 2002; 900 miliardi nel 2003 e 1.300 miliardi nel 2004.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera. f), è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001«.

Importo stimato circa 200 miliardi di lire in ragione annua.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. A decorrere dall'anno 2000 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinare non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei bi-

glietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali».

Importo stimato circa 50-80 miliardi di lire in ragione annua.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1. bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento"»

Alla Tabella A «Fondo speciale di parte corrente» di cui al comma 1 dell'articolo 36, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e dell'33 per cento per gli anni 2003 e 2004.

Alla Tabella B «Fondo speciale di conto capitale» di cui al comma 1 dell'articolo 36 gli stanziamenti autorizzati sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 36, comma 2 di cui alla tabella C allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Alla Tabella C di cui all'articolo 36, comma 2, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 36, comma 4 di cui alla tabella D allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di filmo nei locali pubblici, sostituire le parole: "da lire 4.000 a lire 10.000" con le seguenti: "da euro 52 a euro 103" e al comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 584 del 1975, sostituire le parole: "da lire 20.000 a lire 100.000" con le altre: "da 516,46 euro a 1.034 euro"».

Importo stimato circa 2 miliardi di lire in ragione annua.

Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 4.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Importo stimato circa 4.000 miliardi di lire in ragione annua.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3.000 miliardi di lire, in ragione annua.

Importo stimato circa 3.000 miliardi di lire in ragione annua.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.

Importo stimato circa 2 miliardi di lire in ragione annua.

Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 3.000 miliardi di lire a partire dal 2002.

Importo stimato circa 3.000 miliardi di lire in ragione annua.

Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2002, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

7.7

RIPAMONTI, PASQUINI, GIARETTA, MARINO

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «30 giugno 2002» con le seguenti: «31 dicembre 2002».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

7.8

MANFREDI

Al comma 1, sostituire le parole da: «nonché» fino a: «2002» con le seguenti: «nonché sino al 31 dicembre 2002».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

7.9

FALCIER

Al comma 1, sostituire le parole da: «nonché fino al 30 giugno 2002,» con le seguenti: «nonché fino al 31 dicembre 2002».

7.10

PERUZZOTTI, MORO, VANZO, TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 dicembre».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

7.11

MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2002» con le seguenti: «31 dicembre 2002».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

7.12

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le altre: «30 dicembre».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

7.13

BONATESTA, PEDRIZZI, SALERNO, PACE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici, se con motore a benzina».

7.14

CUTRUFO, BERGAMO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi sul patrimonio edilizio riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ovvero da cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 31 dicembre 2002. In questo caso, la detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai lavori di ristrutturazione eseguiti spetta a favore del successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, non eccedente il 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, l'importo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 499 del 1997, e successive modificazioni».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

7.15

FALCIER

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi sul patrimonio edilizio riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, da cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi e da istituti per le case popolari comunque denominati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

legge, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 31 dicembre 2002. In questo caso, la detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai lavori di ristrutturazione eseguiti spetta a favore del successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, non eccedente il 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, l'importo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 499 del 1997, e successive modificazioni».

7.16

CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA, BARATELLA, BONAVITA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi sul patrimonio edilizio riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ovvero da cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 31 dicembre 2002. In questo caso, la detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai lavori di ristrutturazione eseguiti spetta a favore del successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, non eccedente il 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, l'importo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla tabella C, ivi richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

– Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003):

2002: – 50.000;
2003: – 50.000;
2004: – 50.000.

7.17

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 2, dopo le parole: «si applica» inserire le seguenti: «, previa documentata presentazione all'acquirente successivo delle spese effettivamente sostenute,».

7.18

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, GUERZONI

Al comma 2, dopo le parole: «imprese di costruzione» aggiungere le altre: «e cooperative edilizie»; dopo: «alienazione» aggiungere: «o assegnazione».

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, alla tabella C, ivi richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

– Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003):

2002: – 60.000;

2003: – 60.000;

2004: – 60.000.

7.19

PASQUINI

Al comma 2, dopo le parole: «imprese di costruzione» aggiungere le altre: «e cooperative edilizie»; e dopo: «alienazione» aggiungere: «o assegnazione».

7.20

PASQUINI, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, SCALERA, BONAVITA, GUERZONI, TURCI, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, GIOVANELLI, COVIELLO

Al comma 2, dopo le parole: «ristrutturazione immobiliare» inserire le seguenti: «nonché da cooperative di abitazione».

7.21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nei casi in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nei centri storici protetti dall'UNESCO, l'incentivo fiscale di cui al presente comma è aumentato al 41 per cento».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

7.22

GUERZONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica anche nel caso di interventi di manutenzione ordinaria, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 31, lettera a), all'interno delle singole unità immobiliari».

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, alla tabella C, ivi richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

– Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003):

2002: – 350.000;
2003: – 350.000;
2004: – 350.000.

7.23

MORO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di manutenzione ordinaria, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 31, primo comma, lettera a), all'interno delle singole unità immobiliari».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

7.24

MANFREDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di manutenzione ordinaria, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 31, primo comma, lettera a), all'interno delle singole unità immobiliari».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

7.25

PERUZZOTTI, MORO, VANZO, TIRELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il beneficio fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica nel caso di interventi di manutenzione ordinaria, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 31, primo comma, lettera a), all'interno delle singole unità immobiliari».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

7.26

EUFEMI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alla lettera c) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte I allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: "dichiari di non essere titolare" inserire le seguenti: "per un periodo inferiore a quindici anni"».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 20.000;

2003: - 15.000;

2004: - 10.000.

7.27

FALCIER

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'alinea del comma 1, dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002"».

7.28

MORO

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2002» con le seguenti: «31 dicembre 2002».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

7.29

MANFREDI

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2002» con le seguenti: «31 dicembre 2002».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

7.30

RIPAMONTI, PASQUINI, GIARETTA, MARINO

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2002» con le seguenti: «31 dicembre 2002».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

7.31

PERUZZOTTI, MORO, VANZO, TIRELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 dicembre».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

7.32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"1-bis. Nel caso in cui gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 siano effettuati nei centri storici protetti dall'UNESCO, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento"».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

7.33

CORTIANA, IOVENE, MARTONE, RIPAMONTI

Il comma 4 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 4, sostituire le parole: «2.169,12 milioni di euro» con le parole: «2.281,72 milioni di euro».

7.34

FALCIER

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. Non si considerano contributi in conto esercizio i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome, agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, destinati alla manutenzione ordinaria degli immobili di edilizia residenziale pubblica".

4-ter. Al comma 3 dell'articolo 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il trasferimento della proprietà degli alloggi dallo Stato agli IACP comunque denominati è inoltre esente dalle imposte dirette".

4-quater. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e occupati da persone con i requisiti per la permanenza definiti dalle regioni, sono equiparati, ai fini dell'imposizione ICI, alla prima abitazione. I comuni accordano ulteriori deduzioni o l'esenzione dall'ICI, a fronte di un impegno dello IACP a destinare l'importo derivante dalle agevolazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti.

4-quinquies. All'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-bis. Per gli IACP comunque denominati, le svalutazioni e gli accantonamenti dei crediti derivanti da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono deducibili sino alla concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturati nell'esercizio. Le disposizioni del comma 2 si applicano calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per canoni di locazione"».

7.35

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire i periodi penultimo e ultimo con i seguenti: "Per gli anni 1999, 2000 e 2001 la somma da dedurre dalla base imponibile è pari al 75 per cento per l'anno 1999 e al 50 per cento per gli anni 2000 e 2001, della predetta differenza calcolata con la medesima modalità. A decorrere dall'anno 2002 la base imponibile è determinata in maniera ordinaria".

6. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 e per i successivi, l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento".

7. Le disposizioni dell'articolo 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 601, si applicano ai produttori agricoli a decorrere dal 1° gennaio 2003».

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, alla tabella C, ivi richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

– Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003):

2002: – 50.000;

2003: – 50.000;

2004: – 50.000.

7.36

BATTAGLIA Antonio

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di ammortamento dei beni materiali ed immateriali, possono essere dedotte per intero nell'esercizio in cui sono state sostenute le spese per l'ac-

quisizione di beni strumentali alle attività di impresa destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti.

4-ter. Le disposizioni del comma 4-bis si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: - 129.114.225 euro.

7.37

MORO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'applicazione delle detrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non rileva il concorso di redditi dominicali di importo non superiore a lire 100.000. Gli accertamenti di rettifica conseguenti al mancato riconoscimento delle detrazioni si intendono annullate».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

7.38

CICCANTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 17, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

"4-ter. Il comma 4-bis si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997, per i soggetti che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nei termini ivi indicati"».

7.39

BIANCONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di lavoro con un'organizzazione non governativa, riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è determinata sulla base dei compensi convenzionati fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

7.40

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il regime fiscale previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intende applicabile nei confronti dei trasferimenti di beni immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento, anche nel caso in cui l'acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico».

7.41

CAVALLARO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. L'attività di amministratore, revisore contabile e sindaco di società ed enti svolta da un professionista iscritto ad albo professionale costituisce reddito da lavoro professionale e come tale va ricondotta sia sotto

il profilo fiscale sia sotto quello previdenziale all'oggetto della professione svolta in via principale e per la quale il professionista è iscritto all'Albo».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

7.42

PASQUINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Devono intendersi operanti nel settore agricolo le cooperative che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, effettuano, in area montana e non, lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di rimboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, e che siano inquadrare, ai fini previdenziali, nell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come integrato dal decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998"».

7.43

IOANNUCCI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta la seguente lettera:

"l) i fabbricati posseduti dalle società cooperative agricole e loro consorzi utilizzati per le attività di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601"».

7.44

IZZO, CICOLANI, NOCCO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi dovranno confermare l'avvenuto pagamento del canone di abbonamento alla Radiotelevisione italiana spa, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e suc-

cessive modificazioni, indicando nella stessa dichiarazione gli estremi del versamento».

7.45

IZZO, CICOLANI, NOCCO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi dovranno confermare l'avvenuto pagamento del canone di abbonamento alla Radiotelevisione italiana spa, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, indicando nella stessa dichiarazione gli estremi del versamento».

7.46

CENTARO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma quarto dell'articolo 14 del regolamento del concorso pronostici Enalotto, introdotto con decreto del Ministro delle finanze del 23 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1999, concernente i limiti massimi delle vincite di prima e seconda categoria, è abrogato».

7.47

COLLINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel limite di 2.500 euro per ogni anno fiscale e per un massimo di tre anni, è consentito ai rivenditori di generi di monopolio e ai ricevitori del lotto un abbattimento fiscale pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'implementazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi e per i servizi di controllo e di vigilanza».

7.48

NOCCO, DANZI, IZZO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, è apportata la seguente modifica:

"All'articolo 11, comma 1, lettera *b*), numero 6), è aggiunto il seguente numero:

6-bis) ai soggetti titolari di reddito d'impresa operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, non si applicano le limitazioni di cui alla lettera *b*), punto 1).

Inoltre, per tali aziende si considerano oneri ammessi in deduzione:

gli interessi passivi e oneri assimilati;

gli accantonamenti per rischi su crediti, comprese le perdite su crediti"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

7.49

DANZI, NOCCO, IZZO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,25 per cento salvo quanto previsto dal comma 2, nonché dai commi 1 e 2 dell'articolo 45"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

7.50

LAURO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 dicembre 1999, n. 522, sostituire le parole: "80 per cento" con le seguenti: "100 per cento"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

7.51

BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nei periodi d'imposta 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2002"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 250.000;
2003: - 100.000;
2004: - 50.000.

7.52

MARINI, CREMA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nei periodi d'imposta 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2002"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 250.000;
2003: - 100.000;
2004: - 50.000.

7.53

FERRARA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nei periodi d'imposta 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2002"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 250.000;
2003: - 100.000;
2004: - 50.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

7.54

IOANNUCCI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nei periodi d'imposta 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2002"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 250.000;
2003: - 100.000;
2004: - 50.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

7.55

FASOLINO, D'IPPOLITO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nei periodi d'imposta 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2002"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 250.000;
2003: - 100.000;
2004: - 50.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

7.56

CICCANTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Alle somministrazioni di alimenti e bevande rese in pubblici esercizi operanti in regime di concessione negli aeroporti si applica l'aliquota IVA del 4 per cento a partire dal periodo di imposta in corso all'anno 2002. All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 3.925.072,43 euro si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti del Fondo di dotazione del Ministero dell'economia e delle finanze».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

7.57

COLLINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un tavolo tecnico presieduto dal Ministero dell'economia e delle finanze con la partecipazione del Ministero dell'interno, del Ministero delle attività produttive, del Ministero delle comunicazioni, dell'ABI, della Società servizi interbancari, delle Poste italiane spa e della organizzazione più rappresentativa dei tabaccai per studiare sistemi e particolari modalità che

consentano l'adozione di mezzi di pagamenti elettronico in ordine all'acquisto di tabacchi, valori bollati e postali e alle giocate del lotto. Il tavolo è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un Viceministro o da un Sottosegretario a ciò delegato».

7.58

CICCANTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 33, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "entro diciotto mesi dall'acquisto" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre anni dall'acquisto"».

7.0.1

MONTAGNINO, BATTAGLIA Giovanni, LAURIA, ROTONDO, MONTALBANO, GARRAFFA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Abolizione del sistema di accertamenti induttivi per le aziende agricole)

1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificato dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

7.0.2

MONTAGNINO, BEDIN, CASTELLANI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Il sesto comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

"Per le prestazioni rese agli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo di imposta sul reddito determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando sussistono i requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della stessa legge. Per tutte le altre prestazioni, ivi comprese quelle derivanti da mandato di agenzia, si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono".

2. All'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) incaricati di vendita a domicilio: 75 per cento".

3. All'articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "arti e professioni", sono aggiunte le seguenti: "ovvero gli incaricati alla vendita a domicilio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

7.0.3

NOVI, CIRAMI, SODANO Calogero

*Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 136, le parole: "a norma dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi, con le modalità e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora l'intervento riguardi il territorio di un singolo comune l'accordo di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si perfeziona con il consenso unanime del presidente della Regione e del sindaco interessato. L'accordo, adottato con decreto del pre-

sidente della Regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, determinando le eventuali e consequenziali variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato".

2. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita al 31 ottobre 2000 dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2000, n. 97, ed al 31 ottobre 2001 dall'articolo 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente differita al 30 giugno 2003».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 50 milioni di euro;

2003: - 37,5 milioni di euro;

7.0.4

DE PETRIS, RIPAMONTI, MARINEDDU, PIATTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Incentivi per i produttori biologici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai produttori biologici individuati ai sensi del Regolamento CEE n. 2092 del 1991, con volume di affari fino a 25 milioni di lire annue, è corrisposto un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della certificazione e del controllo della produzione biologica.

2. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

7.0.5

DONATI, BRUTTI PAOLO, FABRIS

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)

«1. Il limite massimo previsto per la compensazione dei crediti di imposta e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è abrogato».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

7.0.6

BONATESTA, PEDRIZZI, SALERNO, PACE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e alle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, che dimostrino di effettuare con costanza di impegno il trasporto di persone anziane o con disabilità è riconosciuto un credito di imposta pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto e l'allestimento di veicoli destinati alla attività di cui sopra e rispondente ai requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

7.0.7

MUGNAI, BOBBIO Luigi, GRILLOTTI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 121, è aggiunto il seguente:

"121-bis. Prestazioni di servizi rese su litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti"».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775):

2002: – 200;

2003: – 200;

2004: – 200.

7.0.8

MUGNAI, BOBBIO Luigi

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Alla tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 114, aggiungere il seguente:

"114-bis. Le prestazioni di servizi rese su litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciate dalle Autorità competenti"».

7.0.9

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esclusione di beni dal patrimonio d'impresa)

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 2002, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

3. L'imprenditore individuale che si avvale delle disposizioni del presente articolo deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001 e la restante parte in rate, di pari importo, entro il 16 dicembre 2002 ed il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

7.0.10

FERRARA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esclusione di beni dal patrimonio d'impresa)

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 2002, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

3. L'imprenditore individuale che si avvale delle disposizioni del presente articolo deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001 e la restante parte in rate, di pari importo, entro il 16 dicembre 2002 ed il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

7.0.11

BASTIANONI, BEDIN, MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Esclusione di beni dal patrimonio d'impresa)*

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 2002, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

3. L'imprenditore individuale che si avvale delle disposizioni del presente articolo deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001 e la restante parte in rate, di pari importo, entro il 16 dicembre 2002 ed il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

7.0.12

MARINI, CREMA

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Assegnazione agevolata di beni immobili ai soci)*

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, le società per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2002, assegnano ai soci beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni seguenti a condizione che i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2001:

a) sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi;

b) le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento;

c) per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale;

d) nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute. Il valore normale dei beni ricevuti che eccede il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute non determina reddito imponibile in capo ai soci assegnatari;

e) le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA;

f) le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

7.0.13

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BONAVITA, BARATELLA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Assegnazione agevolata di beni immobili ai soci)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, le società per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2002, assegnano ai soci beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni seguenti a condizione che i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2001:

a) sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi;

b) le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento;

c) per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito,

con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale;

d) nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute. Il valore normale dei beni ricevuti che eccede il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute non determina reddito imponibile in capo ai soci assegnatari;

e) le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA;

f) le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

7.0.14

FERRARA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Assegnazione agevolata di beni immobili ai soci)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, le società per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2002, assegnano ai soci beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni seguenti a condizione che i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2001:

a) sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo prece-

dente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi;

b) le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento;

c) per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale;

d) nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute. Il valore normale dei beni ricevuti che eccede il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute non determina reddito imponibile in capo ai soci assegnatari;

e) le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA;

f) le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

7.0.15

BASTIANONI, BEDIN

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Assegnazione agevolata di beni immobili ai soci)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, le società per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2002, assegnano ai soci beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-

cembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni seguenti a condizione che i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2001:

a) sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi;

b) le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento;

c) per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale;

d) nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute. Il valore normale dei beni ricevuti che eccede il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute non determina reddito imponibile in capo ai soci assegnatari;

e) le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA;

f) le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

7.0.16

BONAVITA

Dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Abrogazione della tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione)

1. La tassa di concessione governativa di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto ministeriale 28 dicembre 1995, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1995, n. 303, è soppressa.

Art. 7-ter.

(Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d'imposta)

1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione d'imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001 possono essere soggetti, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 19 per cento.

2. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate, rispettivamente, entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa alle prime tre dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001. L'importo da versare è pari al 40 per cento dell'imposta sostitutiva, per il primo versamento, al 30 per cento per il secondo, ed al 30 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.

4. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del co-

dice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

7.0.17

FERRARA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Abrogazione della tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione)

1. La tassa di concessione governativa di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto ministeriale 28 dicembre 1995, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1995, n. 303, è soppressa».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

7.0.18

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Abrogazione della tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione)

1. La tassa di concessione governativa di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 641, come sostituita dal decreto ministeriale 28 dicembre 1995, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1995, n. 303, è soppressa».

7.0.19

BONAVITA, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d'imposta)

1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione d'imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001 possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 19 per cento.

2. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate, rispettivamente, entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa alle prime tre dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001. L'importo da versare è pari al 40 per cento dell'imposta sostitutiva per il primo versamento, al 30 per cento per il secondo ed al 30 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa; tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.

4. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilan-

cio nonché gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

7.0.20

FERRARA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d'imposta)

1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione d'imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001 possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 19 per cento.

2. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate, rispettivamente, entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa alle prime tre dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001. L'importo da versare è pari al 40 per cento dell'imposta sostitutiva per il primo versamento, al 30 per cento per il secondo ed al 30 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa; tuttavia rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.

4. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

7.0.21

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d'imposta)

1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione d'imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001 possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 19 per cento.

2. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate, rispettivamente, entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa alle prime tre dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001. L'importo da versare è pari al 40 per cento dell'imposta sostitutiva per il primo versamento, al 30 per cento per il secondo ed al 30 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, tuttavia rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.

4. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta

sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

7.0.22

BASTIANONI, BEDIN, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d'imposta)

1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione d'imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001 possono essere soggetti, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 19 per cento.

2. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate, rispettivamente, entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa alle prime tre dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001. L'importo da versare è pari al 40 per cento dell'imposta sostitutiva, per il primo versamento, al 30 per cento per il secondo, ed al 30 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.

4. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

7.0.23

FERRARA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica della disciplina delle società non operative)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati all'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria ad eccezione degli immobili direttamente utilizzati dai soci per lo svolgimento di attività commerciali anche sotto forma d'impresa individuale;"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

7.0.24

CICCANTI

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica della disciplina delle società non operative)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati all'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria ad eccezione degli immobili direttamente utilizzati dai soci per lo svolgimento di attività commerciali anche sotto forma d'impresa individuale;"».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze – decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7775), *apportare la seguente variazione:*

2002: – 5.000.

7.0.25

BONAVITA

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica della disciplina delle società non operative)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati all'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria ad eccezione degli immobili direttamente utilizzati dai soci per lo svolgimento di attività commerciali anche sotto forma d'impresa individuale;"».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze – decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7775), *apportare la seguente variazione:*

2002: – 5.000.

7.0.26

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica della disciplina delle società non operative)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati all'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria ad eccezione degli immobili direttamente utilizzati dai soci per lo svolgimento di attività commerciali anche sotto forma d'impresa individuale;"».

7.0.27

BASTIANONI, BEDIN, TREU, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica della disciplina delle società non operative)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati all'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria ad eccezione de-

gli immobili direttamente utilizzati dai soci per lo svolgimento di attività commerciali anche sotto forma d'impresa individuale;"».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

7.0.28

BONATESTA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Nell'articolo 16, comma 1, lettera *e*), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: "negozi e assimilati", sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva"».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: – 1.500;
2003: – 1.500;
2004: – 1.500.

7.0.29

FERRARA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Nell'articolo 16, comma 1, lettera *e*), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: "negozi e assimilati", sono aggiunte le se-

guenti: "ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

7.0.30

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Nell'articolo 16, comma 1, lettera *e*), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: "negozi e assimilati", sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva;"».

7.0.31

BASTIANONI, BEDIN

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Nell'articolo 16, comma 1, lettera *e*), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: "negozi e assimilati", sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva;"».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

7.0.32

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, BONAVIDA

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)*

1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - *1.* A decorrere dal 1° gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;

b) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere 4 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: lire 3.000.000;

c) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residenze turistico-alberghiere 4 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere 3 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: lire 1.500.000;

d) alberghi 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi 2 e 1 stella; residenze turistico-alberghiere 3 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000;

e) campeggi villaggi turistici e con ricettività superiore a 1500 ospiti: lire 3.000.000; con ricettività fino a 1500 ospiti: lire 1.500.000;

f) tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n.1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000.

2. Per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto alcun canone.

3. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.

4. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI – Radiotelevisione italiana Spa"».

7.0.33

SCALERA, VIZZINI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Nella Tabella A, parte III, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 123-ter, dopo le parole: "a mezzo di reti via cavo o via satellite" sono aggiunte le parole: "ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto"».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

7.0.34

VIZZINI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Nella Tabella A, parte III, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 123-ter, dopo le parole: "a mezzo di reti via cavo o via satellite" sono aggiunte le parole: "ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto"».

7.0.35

CICOLANI, GRILLO, GUASTI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. L'articolo 32, commi primo, secondo e terzo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve interpretarsi nel senso che i pareri ivi richiesti non devono essere acquisiti in relazione a vincoli imposti successivamente all'ultimazione dell'abuso o che, se preesistenti, siano comunque divenuti inefficaci».

7.0.36

CICCANTI, MACRÌ

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Il comma 229 dell'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

"229. L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo possono essere affidate, dal CONI stesso, in gestione a persone fisiche, società ed altri enti che offrano adeguate garanzie di idoneità. I soggetti delegati dal CONI provvedono con propria organizzazione allo svolgimento delle operazioni di raccolta e di accettazione delle scommesse e acquisiscono la qualifica di gestore".

2. Il comma 230 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come integrato dall'articolo 24, comma 25, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

"230. I regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse di cui al comma 229 sono approvati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del CONI".

3. Il comma 231 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 24, comma 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

"231. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa di cui al comma 229 a favore del CONI e ai fini

dell'applicazione dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni".

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze verranno stabilite le norme per definire le situazioni di insolvenza relative alla corresponsione in favore del CONI dei minimi garantiti dalle scommesse sportive ad esso riservate di cui all'articolo 16 della convenzione-tipo approvata con decreto 7 aprile 1999».

7.0.37

CALLEGARO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Quanto previsto dall'articolo 13 della legge recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia", si applica anche ai procedimenti di liquidazione dell'imposta aperti e non ancora conclusi a tutto il 2001».

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2001

27^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

Intervengono il dottor Antonio Finocchiaro, Vice Direttore generale della Banca d'Italia, accompagnato dal dottor Francesco Maria Frasca, Capo del Servizio concorrenza, normativa e affari generali di vigilanza e dal dottor Luca Criscuolo, funzionario del medesimo Servizio.

La seduta inizia alle ore 9,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui possibili fenomeni di riciclaggio connessi all'imminente circolazione dell'Euro nel nostro Paese: audizione della Banca d'Italia

Il presidente PEDRIZZI, riepiloga il contenuto delle audizioni già svolte, facendo presente che risulta pienamente confermata la opportunità di svolgere un'indagine sui possibili rischi di riciclaggio di denaro contante, soprattutto in particolari settori, in concomitanza con l'approssimarsi del periodo di conversione delle valute nazionali in euro. Successiva-

mente, ricorda i commenti e le osservazioni, di segno positivo, sul decreto-legge concernente il rientro dei capitali all'estero e quelle relative al numero delle segnalazioni delle operazioni sospette effettuate; ribadisce infine l'obiettivo dell'indagine di verificare – senza creare allarmi o incertezze nella generalità dei cittadini – i meccanismi di controllo posti in essere in occasione della conversione della lira in euro e di identificare eventuali contromisure per eliminare o attenuare eventuali fenomeni patologici.

Interviene il dottor FINOCCHIARO, il quale sottolinea come la Banca centrale sia fra le istituzioni più impegnate nell'attività di conversione della moneta nazionale in euro. Egli esprime peraltro la consapevolezza che tale operazione possa costituire l'occasione per cambiare nel segno monetario comune anche i proventi di attività illegali. Mentre il contante andrà materialmente sostituito, infatti, la quota depositata in conti bancari o investita in strumenti finanziari verrà automaticamente ridenominata in euro.

Il coinvolgimento, anche inconsapevole, di un intermediario in operazioni di riciclaggio è naturalmente incompatibile con una sana e prudente attività creditizia, indirizzata alla ricerca dell'efficienza e della redditività, da perseguire con politiche aziendali attente a una corretta gestione del rischio.

Per tali motivi la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno delineato un quadro regolamentare stringente, sollecitando gli intermediari ad un più intenso impegno per ostacolare il tentativo di passaggio al mondo legale del denaro originato da attività criminali.

Va sottolineato però che il rischio effettivo di riciclaggio va valutato alla luce della validità e dell'articolazione delle norme che contrastano il rischio stesso.

Al fine di predisporre tutti gli strumenti per ricostruire i passaggi dei flussi finanziari ovvero per intercettare movimenti di capitale rivenienti o originati da attività illecite, l'attività di contrasto del reato riciclaggio – prosegue l'oratore – può essere articolata su più livelli, integrati tra di loro: internazionale, nazionale e in riferimento alla singola azienda. In generale, l'efficacia dell'azione antiriciclaggio richiede a livello internazionale l'adozione di norme uniformi in grado di evitare asimmetrie nelle regolamentazioni e possibilità di arbitraggio fra le stesse; necessita altresì della collaborazione delle autorità giudiziarie, investigative e di vigilanza, pur in una condizione di salvaguardia delle loro specificità operative. Infatti la globalizzazione dell'economia, la liberalizzazione dei movimenti di capitale, le nuove tecnologie, la stessa Unione europea sono fra i fattori che hanno agevolato lo sviluppo di un mercato globale della finanza. In tali condizioni, agli intermediari vengono offerte maggiori opportunità operative, consentendo un'allocazione più efficiente delle risorse, da orientare ad investimenti che presentano le migliori prospettive di rendimento. È altresì vero che la presenza di operatori in grado di muovere ingenti fondi di matrice criminale costituisce una minaccia per il sistema fi-

nanziario, alterando il corretto operare della concorrenza e determinando inefficienze allocative e gestionali.

Tale condotta va contrastata, senza ostacolare né la libera circolazione dei capitali né le condizioni di competitività degli operatori.

A livello internazionale, il primo obiettivo per rendere efficace l'azione di contrasto del riciclaggio è quello di espandere al massimo la collaborazione fra i paesi e tra gli organismi di controllo, avendo di mira innanzitutto la fissazione di principi uniformi, la omogeneizzazione delle discipline e la uniformazione delle procedure di controllo. Altri obiettivi rilevanti della collaborazione internazionale consistono nella definizione sempre più precisa del concetto stesso di riciclaggio, la continua valutazione dell'adeguatezza delle normative in parola, l'emanazione di raccomandazioni e di direttive per la creazione di strutture specializzate o organismi in grado di sviluppare competenze specifiche in tema di riciclaggio. L'oratore passa quindi in rassegna gli organismi che, in sede internazionale operano come presidi fondamentali di contrasto al riciclaggio, illustrando l'attività del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale), quella del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, e della stessa Unione Europea, la cui direttiva n. 308 del 1991 costituisce un punto di riferimento per evitare l'uso del sistema finanziario a scopi di riciclaggio. A livello nazionale, l'azione antiriciclaggio si esplica attraverso l'adeguamento della disciplina interna ai principi comuni enucleati in sede internazionale, la fissazione di regole e discipline per l'applicazione di tali principi, l'individuazione degli organismi e delle procedure di controllo, nonché dei soggetti coinvolti nell'applicazione della disciplina antiriciclaggio.

Passando al terzo livello, l'oratore fa presente che ogni azienda e ogni soggetto deve nominare un «responsabile aziendale dell'antiriciclaggio», posto a capo di un'apposita struttura incaricata anche dei contatti con l'Ufficio italiano dei cambi, al quale è rimessa la valutazione complessiva delle operazioni con profili di anomalia.

Egli dà poi conto dei compiti e delle funzioni assegnate ai vari organismi per applicare la normativa nazionale antiriciclaggio. I controlli sul rispetto di tale normativa sono affidati all'Ufficio Italiano dei cambi, d'intesa con l'autorità di vigilanza di settore, con riferimento agli intermediari abilitati, e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza nei confronti di tutti gli altri soggetti. Sono altresì assegnate all'UIC le funzioni di analisi statistica – di particolare rilievo e significato – volte a individuare indizi di riciclaggio su base territoriale e, dal 1997, di approfondimento delle segnalazioni ricevute dagli intermediari. La Banca d'Italia comunica all'Ufficio le operazioni anomale rilevate nell'esercizio dei controlli di vigilanza e collabora all'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette.

La legge finanziaria per il 2001 ha inoltre riconosciuto all'UIC il ruolo di «unità di informazione finanziaria» nazionale.

Il numero di segnalazioni pervenute all'Ufficio italiano dei cambi dal 1991 ad oggi presenta un incremento costante e all'incremento del numero delle segnalazioni si accompagna una migliore qualità delle stesse consen-

tendo una maggiore efficacia dell'analisi. Di recente, è stato consentito all'UIC di archiviare anche le segnalazioni di operazioni sospette irrilevanti, dando modo quindi all'Ufficio di concentrare le proprie risorse sull'esame di quelle che, con maggiore probabilità, celano attività di riciclaggio.

Passando ad esaminare le istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette, l'oratore ricorda che la Banca d'Italia ha diffuso nel 1993 un documento contenente indicazioni, successivamente aggiornate ed integrate, per la segnalazione delle operazioni sospette, il cosiddetto «Decalogo». Di tali istruzioni è stata divulgata una versione rinnovata che rimarca il carattere prescrittivo di tali disposizioni. Le istruzioni, dirette agli operatori bancari, finanziari e assicurativi indicano agli stessi gli obiettivi da raggiungere in termini di conoscenza della clientela, funzionamento dei controlli interni e definizione di efficaci procedure di segnalazione.

Da una recente indagine compiuta dalla Banca d'Italia, emerge che sono circa due milioni i soggetti coinvolti per indagine o controlli di operazioni sospette. Passando ad esaminare il contributo che le innovazioni tecnologiche ed operative offrono in tema di contrasto del riciclaggio, ovvero le implicazioni che comporta l'uso delle nuove tecnologie, l'oratore fa presente, da un lato, che l'esame del profilo economico, finanziario e operativo del cliente necessita di un patrimonio di dati correttamente rilevato, aggiornato e gestito in forma accentrata, dall'altro, che l'utilizzo di nuovi canali distributivi dei prodotti finanziari, quali la rete *internet* deve essere accompagnato da specifiche cautele. Infatti l'uso della Rete consente la delocalizzazione geografica e la spersonalizzazione del rapporto tra il cliente e la banca, consentendo in tal modo di effettuare una pluralità di operazioni. Anche per tali aspetti, allo scopo di prevenire un uso illecito delle transazioni effettuate con reti informatiche, particolari cautele sono richieste agli intermediari. Per altri aspetti, il «Decalogo» sottolinea comunque il ruolo di ausilio che le procedure automatiche di rilevazione dei profili di anomalia rivestono ai fini dell'individuazione delle operazioni da segnalare; la mancata rilevazione automatica di un'operazione non giustifica l'assenza di rilevazioni di anomalie. È vero d'altro canto che il «Decalogo», per quanto riguarda il commercio elettronico, prevede che l'intermediario possa rifiutare l'operazione in presenza di indizi e di evidenze che rendano sospetta l'operazione stessa.

Il dottor Finocchiaro passa poi ad illustrare la specifica problematica concernente le attività finanziarie svolte nei cosiddetti centri *off-shore* e nei Paesi «non cooperativi». Nel sistema finanziario internazionale l'intensa attività di intermediazione dei centri *off-shore* riflette, in parte, l'elevata efficienza di tali mercati, soprattutto per i prodotti innovativi. In taluni casi, peraltro, l'afflusso di capitali verso di essi è riconducibile alla contenuta imposizione fiscale, a un basso grado di regolamentazione e a regimi di tutela del segreto bancario particolarmente stringenti. In tale contesto, destano particolare preoccupazione gli ostacoli che i centri *off-shore* frappongono sovente all'esercizio della vigilanza sulle banche internazionali e sulle imprese finanziarie ivi insediate.

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e il *Financial Stability Forum* hanno esaminato la rispondenza della normativa dei centri *off-shore* ai principi base della vigilanza bancaria. Alcuni centri esercitano una vigilanza adeguata sul sistema finanziario e partecipano alle iniziative internazionali volte a migliorare la qualità dei controlli; altri presentano rilevanti carenze negli assetti istituzionali e nella normativa.

Allo scopo di sollecitare una più completa adesione agli standard internazionali, nel maggio del 2000, il *Financial Stability Forum* ha classificato i centri *off-shore* in tre gruppi, in relazione alla qualità della vigilanza e della cooperazione prestata alle autorità di controllo estere. L'iniziativa ha indotto gli organi di vigilanza dei principali centri a dichiarare la disponibilità ad adeguare le normative ai principi internazionali di vigilanza.

Le esperienze investigative sottolineano che taluni centri *off-shore* rappresentano un varco attraverso il quale i capitali di origine illecita fanno ingresso nei circuiti finanziari internazionali.

In ambito GAFI, sono stati definiti i criteri volti a individuare «paesi e territori non cooperativi»: nel giugno del 2000, al termine di una prima fase dei lavori, ne sono stati identificati 15, inclusi alcuni centri *off-shore*, la cui lista è stata diffusa dalla Banca d'Italia. Gli intermediari, infatti, sono stati richiamati all'osservanza di specifiche cautele nelle relazioni d'affari con soggetti residenti o provenienti da paesi dotati di legislazioni antiriciclaggio inadeguate.

Il GAFI valuta se i territori ritenuti «non cooperativi» adottino provvedimenti idonei, ove correttamente applicati, a superare le carenze rilevate e procede all'esame di altri territori. A seguito di tale azione, alcuni sono stati rimossi dalla lista, altri vi sono stati inclusi. Attualmente, la lista è composta da 19 paesi.

Passando ad esaminare le problematiche correlate al passaggio all'euro, l'oratore ribadisce che la Banca d'Italia è tra i soggetti maggiormente impegnati affinché le operazioni di sostituzione delle banconote in lire con quelle in euro avvengano secondo criteri di funzionalità e sicurezza.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e gestionali concernenti in generale la conversione delle lire in euro e il passaggio dalla divisa nazionale a quella comunitaria, l'oratore rinvia integralmente a quanto già dichiarato presso le Commissioni V e VI della Camera dei deputati.

In aggiunta alle osservazioni svolte in quella sede, egli dà conto dei contenuti del decreto-legge n. 350 del 2001, in fase di conversione, che ha completato il quadro normativo per la transizione, consentendo agli intermediari di pianificare le attività conclusive.

In tale provvedimento, ha trovato riconoscimento il principio del silenzio-assenso per la conversione in euro dei conti della clientela, è stata definita l'operatività bancaria di fine anno, viene attribuita alla Banca d'Italia la possibilità di stabilire, in conformità alle decisioni assunte dal SEBC, i giorni di chiusura del sistema dei pagamenti denominato BIREL. Inoltre, le banconote e le monete in euro vengono equiparate a quelle in

lire, estendendo l'efficacia della fattispecie di reato previste dal codice penale anche ai casi di falsificazione della moneta unica posti in essere prima della sua entrata in vigore.

Il provvedimento detta anche norme volte a consentire l'emersione e la conseguente regolarizzazione delle attività detenute all'estero da soggetti residenti in Italia, che abbiano esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione delle restrizioni valutarie e degli obblighi tributari previsti dal cosiddetto «monitoraggio fiscale», nonché degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera.

Il decreto-legge precisa che le citate operazioni «non costituiscono di per sé elemento ai fini della valutazione dei profili di sospetto» per la segnalazione all'UIC. Resta ferma, invece, la valutazione degli elementi previsti dalla disciplina antiriciclaggio.

Per ciò che concerne gli aspetti direttamente richiamati dall'oggetto dell'indagine conoscitiva, egli fa presente che il passaggio alla moneta unica implica la necessità di convertire in euro le disponibilità in lire o in altre valute dell'Eurosistema da chiunque possedute.

Non è da escludere che operazioni di sostituzione siano state già avviate, sia pure con gradualità. Va segnalato che in questa fase si tratta solo di formulare ipotesi di lavoro, non esistendo rilevazioni statistiche. Peraltro, va detto che da parecchi mesi i tassi di variazione mensile delle banconote in circolazione risultano, in molti paesi dell'Unione europea, negativi. Sia pure con un certo ritardo, anche in Italia l'andamento della domanda di banconote ha fatto registrare in media, nei primi 9 mesi dell'anno, tassi di crescita pari a meno di metà di quelli dello stesso periodo del 2000. A settembre, la crescita è risultata pari a zero. Dall'inizio di ottobre, la domanda registra una crescita negativa dovuta a un modesto incremento dell'introito ed una più consistente flessione dell'esito dalle casse della Banca d'Italia. Tale andamento sembrerebbe confermare comportamenti anticipativi rispetto alla scadenza del periodo di conversione.

Il rischio di riciclaggio nella fase di conversione rileva sotto due aspetti. Da un lato, può fornire l'occasione per «ripulire» proventi illeciti, approfittando di possibili smagliature nella rete di protezione e di disfunzioni operative; dall'altro, però, costituisce un'opportunità per le autorità impegnate nell'azione di lotta alla criminalità.

Il prevalere dell'una o dell'altra ipotesi dipende dal comportamento degli intermediari e delle autorità e dall'efficacia dei meccanismi di collaborazione.

Per gli intermediari la sostituzione della moneta costituisce un banco di prova per valutare l'efficacia delle procedure e dei controlli adottati; per le autorità di controllo si tratta di porre in essere tutte le iniziative già preordinate per prevenire atti illeciti. D'altro canto, la vigilanza della Banca d'Italia sugli istituti di credito si esercita anche per gli aspetti concernenti l'applicazione della normativa antiriciclaggio.

Tra le iniziative assunte per assicurare piena trasparenza alle operazioni di conversione, l'oratore ricorda che l'UIC ha stabilito che gli intermediari indichino specificamente la conversione delle banconote di un

qualsiasi paese dell'Eurosistema fra le causali da utilizzare per le segnalazioni statistiche. L'analisi delle operazioni effettuate, infatti, potrebbe far emergere fenomeni meritevoli di approfondimento.

Il «Decalogo» contiene specifici indici per la valutazione di profili di anomalia nelle operazioni di cambio di banconote in lire o valuta comunitaria contro euro o valute non comunitarie. È attribuita rilevanza alla frequenza e alla significatività dell'importo delle operazioni, alla circostanza che l'operazione sia effettuata senza transitare per un conto corrente.

Quanto alle operazioni che potrebbero nascondere azioni di riciclaggio, occorre distinguere fra fase preparatoria e di transizione e fase successiva alla cessazione del corso legale della lira.

Nella prima, il presidio è fornito dalla ordinaria normativa antiriciclaggio. Inusuali richieste di valute di paesi non comunitari, dollari in particolare, ovvero di titoli al portatore devono richiamare l'attenzione degli operatori; il ricorso a tecniche di frazionamento degli importi richiede alle banche specifiche valutazioni.

L'esigenza di disfarsi, con urgenza, dei capitali illeciti potrebbe determinare un aumento delle operazioni non convenienti in termini economici: ad esempio, acquisto di strumenti finanziari a prezzi molto discosti da quelli di mercato.

Afflussi significativi e ingiustificati di denaro potrebbero interessare anche settori non finanziari, quali il mercato immobiliare, nonché quello degli oggetti di elevato valore. In particolare, va tenuto presente che il mercato immobiliare ha fatto registrare nell'ultimo anno una crescita del volume di affari, alla quale si è accompagnato un aumento delle operazioni creditizie a medio-lungo termine (mutui ipotecari in particolare).

Va peraltro chiarito che la difficoltà di accertare il reale valore del totale delle transazioni immobiliari rende difficile stabilire una correlazione fra tale valore e quello dei mutui erogati. Ove la differenza fra i due importi fosse rilevante si potrebbe anche ipotizzare – in aggiunta alla quota attinta dalle disponibilità liquide dell'acquirente che caratterizza, in genere, le transazioni immobiliari – un impiego di somme in contanti derivanti da attività illecite. È, questa, soltanto un'ipotesi che andrebbe approfondita. È stata opportuna, in tal senso, l'estensione dei presidi antiriciclaggio, effettuata dal decreto legislativo n. 374 del 1999, al settore della mediazione immobiliare e del commercio di beni di rilevante valore e di preziosi.

Dopo il 28 febbraio 2002, le banconote in lire potranno essere convertite in euro, fino al 1° marzo 2012, presso le filiali della Banca d'Italia.

Nel quadro delineato, potrebbero sfuggire ai controlli le operazioni di conversione di denaro illegale, trasferito all'estero, effettuate presso intermediari di non elevata reputazione, situati in paesi con un ridotto livello di controlli. Ove si trattasse di lire, un'attenta verifica dei flussi di banconote provenienti dall'estero potrebbe consentire comunque di individuare eventuali fenomeni anomali. Dal 1° gennaio 1999, infatti, le banche centrali dell'Eurosistema si scambiano tutte le valute estere, introitate direttamente o ad esse pervenute tramite il sistema bancario. La rimessa alla Banca d'I-

talia di banconote italiane da parte dei paesi dell'area ha fatto registrare, nei primi 9 mesi dell'anno in corso, un ulteriore incremento rispetto all'analogo dato dello scorso anno (3.310 miliardi di lire contro 2.986). I flussi provengono essenzialmente dalla Germania (oltre il 70% che verosimilmente contiene rimesse di banconote in lire a loro volta provenienti dalla Svizzera) e dalla Francia.

L'oratore si diffonde poi analiticamente sulle misure predisposte per combattere il finanziamento ai gruppi terroristici internazionali, sottolineando come le iniziative assunte implicino un salto di qualità nella disciplina e nei meccanismi operativi dell'attività di prevenzione e repressione.

Ai fini di una tempestiva segnalazione all'UIC, gli intermediari sono stati chiamati a esaminare con sollecitudine i rapporti in essere e le operazioni effettuate con persone, enti e società collegati ad eventi terroristici. Tali verifiche vanno effettuate con riferimento agli elenchi allegati ai regolamenti comunitari recanti provvedimenti restrittivi nei confronti dei talebani dell'Afghanistan e alle liste di soggetti «sospetti» stilate in ambito comunitario o da autorità investigative statunitensi.

I regolamenti comunitari, emanati per dare attuazione ad analoghe risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, prevedono misure di embargo e il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, presso banche e altre istituzioni presenti nel territorio degli Stati membri.

In tale contesto, il decreto-legge n. 353, in fase di conversione, ha sancito la nullità degli atti compiuti in contrasto con le disposizioni dei richiamati regolamenti ed ha stabilito le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazioni.

Infine, l'azione di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale, è stata ulteriormente rafforzata con l'istituzione, ai sensi del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF).

Conclusivamente, l'oratore osserva che l'integrazione dei mercati e l'affievolirsi delle segmentazioni degli stessi rendono sempre più necessari stretti rapporti di collaborazione tra le autorità di vigilanza a livello internazionale, lo scambio fra le stesse di notizie riservate e risposte fondate su un approccio globale.

L'immissione in circolazione, dal 1° gennaio 2002, della moneta comune europea e il contestuale ritiro di dodici monete nazionali, rappresenta comunque un evento di eccezionale portata, pur nella consapevolezza del rischio che i detentori di disponibilità di origine illecita potrebbero utilizzare tale occasione per disfarsene utilizzando i vari canali del circuito finanziario.

Egli assicura che tutte le autorità di vigilanza e gli intermediari finanziari sono impegnati a contrastare tale fenomeno, utilizzando tutti gli strumenti disponibili.

Interviene il senatore COSTA, il quale esprime preoccupazione per i ritardi registrati nella distribuzione delle banconote e delle monete in euro; egli chiede, inoltre, una valutazione circa l'esigenza di rendere più semplici e meno onerose per i clienti tutte le procedure inerenti ai rapporti tra banche e clientela.

Il dottor FINOCCHIARO illustra gli strumenti posti in essere dall'istituto di emissione, dall'ABI e dai responsabili dell'ordine pubblico al fine di superare gli inconvenienti segnalati nella distribuzione delle nuove banconote. Per quanto riguarda il proliferare e il moltiplicarsi di comunicazioni tra banche e clienti, egli ritiene opportuno bilanciare l'aggravio degli adempimenti con i risultati ottenuti, sia rispetto al riciclaggio che rispetto alle esigenze di trasparenza e completezza dell'informazione.

Il senatore EUFEMI chiede di conoscere le iniziative poste in essere nei confronti di Paesi che hanno chiesto di aderire all'Unione Europea e che, al momento, compaiono nelle liste dei Paesi «non cooperativi». Egli chiede, inoltre, quali sono i canali alternativi che possono essere utilizzati attualmente per riciclare denaro «sporco».

Il dottor FINOCCHIARO risponde che la normativa antiriciclaggio si applica indifferentemente a tutti gli intermediari, alle banche, alle Poste italiane, alle assicurazioni e agli intermediari finanziari in genere.

Il dottor FRASCA illustra le iniziative compiute nei confronti dei Paesi che chiedono di aderire all'Unione europea al fine di elevarne gli *standard* normativi e applicativi in tema di controllo dei flussi finanziari, nonché per controllare che tali *standard* siano effettivamente rispettati.

Il senatore BONAVIDA chiede di illustrare le iniziative poste in essere nei confronti dello Stato di San Marino.

Il dottor FRASCA dà conto delle iniziative e delle azioni poste in essere nei confronti di San Marino, sia in tema di adozione di strumenti normativi omogenei a quelli vigenti in Italia sia per quanto riguarda le modalità applicative della stessa.

Il dottor FINOCCHIARO fa presente poi che sia lo Stato della Città del Vaticano che lo Stato di San Marino utilizzeranno banconote e monete in euro senza naturalmente poter stampare o coniare autonomamente le nuove monete.

Il presidente PEDRIZZI ritiene particolarmente grave che la comunità internazionale non riesca a ostacolare la proliferazione di centri finanziari *off-shore* e di paradisi fiscali, grazie ai quali possono essere realizzati vasti movimenti di capitali di provenienza illecita e reati finanziari in genere:

egli chiede quindi quali siano gli strumenti effettivi per ridurre ed eliminare i rischi connessi alla operatività di tali «paradisi fiscali».

Il dottor FINOCCHIARO esprime l'opinione personale che non esistono margini di interventi «diretti» nei confronti dei Paesi «non cooperativi», ovvero dei centri *off-shore*: la Comunità internazionale, tuttavia, attraverso gli organismi di contrasto e di controllo esistenti, ha enucleato una serie di strumenti di pressione e di azioni indirette che stanno inducendo molti Stati a rivedere la propria posizione; l'effetto deterrente indotto dalle ipotesi di embargo finanziario o di selezione della clientela appaiono particolarmente adatti per ottenere significativi risultati. Infine, per quanto riguarda gli intermediari nazionali operanti in Paesi «non cooperativi», egli non individua profili di particolare preoccupazione.

Il presidente PEDRIZZI, ringraziando i rappresentanti della Banca d'Italia, dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,35.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2001

15^a Seduta*Presidenza del Presidente***TOMASSINI***La seduta inizia alle ore 10,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sullo stato della Croce Rossa Italiana**

Il presidente TOMASSINI ricorda preliminarmente che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari tenutosi ieri era emerso l'orientamento unanime di svolgere l'audizione del Presidente della Croce Rossa Italiana, onorevole Garavaglia, in Commissione plenaria, attivando quindi la procedura dell'indagine conoscitiva di cui all'articolo 48 del Regolamento. Il programma dei lavori potrebbe quindi articolarsi oltre che nella suddetta audizione anche in quella del Ministro per la salute Sirchia, nonché nell'acquisizione delle audizioni già svolte nella precedente legislatura sia presso le Commissioni permanenti di Camera e Senato che presso la Commissione d'inchiesta sul sistema sanitario.

Interviene la senatrice BAIO DOSSI sostenendo l'inopportunità dell'attivazione di un'indagine conoscitiva avente ad oggetto lo stato della Croce Rossa italiana. Ritiene infatti preferibile procedere alla singola audizione dell'onorevole Garavaglia, precisando altresì che non essendo noto il contenuto delle comunicazioni che il Presidente della Croce Rossa si appresterà ad effettuare, non è conseguentemente possibile ipotizzare un ulteriore svolgimento del programma dei lavori.

Il presidente TOMASSINI rileva che l'effettuazione di un'attività conoscitiva può avvenire attraverso tre differenti modalità operative. Precisa che la prima consiste nella possibilità di effettuare un'audizione informale nell'ambito di un Ufficio di Presidenza. La seconda ipotesi si sostanzia nella possibilità di acquisire elementi informativi su disegni di legge e af-

fari assegnati alla Commissione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato, ma nel caso di specie appare difficile individuare una connessione logico-sostanziale tra la tematica riguardante lo stato della Croce Rossa Italiana ed il contenuto di uno specifico disegno di legge assegnato.

La terza soluzione consiste nell'attivazione della indagine conoscitiva effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 48 del Regolamento del Senato. Precisa a tal proposito che nell'ambito dell'indagine in questione è possibile anche, qualora lo si ritenga opportuno, limitare l'attività della Commissione alle sole audizioni del Ministro della salute e dell'onorevole Garavaglia.

Interviene il senatore BOREA il quale dichiara di preferire la soluzione che prevede di audire preventivamente il Ministro della salute e successivamente l'onorevole Garavaglia, precisando che tale scelta appare più condivisibile sotto il profilo della correttezza istituzionale, connotandosi la Croce Rossa Italiana come un'«appendice» del Ministero della salute.

Interviene il senatore CARELLA il quale, pur ravvisando la necessità di rispettare le prescrizioni formali del Regolamento del Senato in ordine alle modalità di effettuazione delle attività conoscitive, prospetta tuttavia l'opportunità di circoscriverne l'oggetto, limitandolo alla sola audizione dell'onorevole Garavaglia. In particolare, fa presente che tale soluzione è preferibile all'altra prospettata dal senatore Borea in quanto la richiesta di riferire alla Commissione è stata inoltrata dal presidente della Croce Rossa Italiana e di conseguenza l'attivazione di un'indagine conoscitiva costituisce esclusivamente la modalità procedimentale di carattere formale necessaria per soddisfare tale istanza. Eventuali ulteriori audizioni potranno essere decise dalla Commissione solo successivamente all'acquisizione delle informazioni ottenute a seguito dell'audizione dell'onorevole Garavaglia.

Il presidente TOMASSINI avverte che porrà ai voti la proposta inerente all'attivazione di un'indagine conoscitiva avente oggetto lo stato della Croce Rossa Italiana.

La Commissione approva all'unanimità.

Successivamente, intervengono il senatore SALZANO – a nome del Gruppo per le Autonomie, il senatore TONINI – in rappresentanza del Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo e la senatrice BAI DOSSI – per il Gruppo della Margherita –, i quali ritengono preferibile la scelta di procedere preventivamente all'audizione dell'onorevole Garavaglia, rinviando ad una seconda fase la decisione circa l'effettuazione di eventuali ulteriori audizioni. Intervengono poi i senatori BOREA, a nome del Gruppo CCD-CDU-BF, TATÒ - in rappresentanza del Gruppo Alleanza Nazionale –, CARRARA – per il Gruppo Misto – e BOLDI – per il Gruppo Lega Nord Padania –, i quali propendono invece per la soluzione

inerente all'audizione preventiva del Ministro della salute, a cui segue quella del Presidente della Croce Rossa Italiana.

La Commissione decide a maggioranza di procedere, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in questione, ad audire preventivamente il Ministro della salute e successivamente l'onorevole Garavaglia, Presidente della Croce Rossa Italiana.

La seduta termina alle ore 10,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2001

34^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente NOVI avverte che si è in attesa del parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee sul disegno di legge n. 69-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, recante istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. Pertanto, qualora pervenisse tale parere, avverte che si sospenderà la discussione del disegno di legge n. 628 e connessi per procedere alla discussione ed eventualmente alla votazione del disegno di legge n. 69-B.

IN SEDE DELIBERANTE

(628) *Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE*

(351) *AGONI ed altri. – Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(525) *BRUNALE ed altri. – Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria*

(605) *RONCONI. – Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici*

(663) SPECCHIA ed altri. – Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria.

(Seguito della discussione congiunta e sospensione)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 628, assunto come testo base, sono pubblicati in allegato al bollettino delle Giunte e Commissioni della seduta pomeridiana di martedì 23 ottobre 2001.

Il senatore TURRONI invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.206, mirante ad escludere l'esercizio delle deroghe da parte delle regioni e delle province autonome che non abbiano elaborato, avvalendosi anche dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, appositi progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti in cui esse vivono.

Posto ai voti, l'emendamento 1.206 risulta respinto.

Il presidente NOVI sospende momentaneamente la discussione dei provvedimenti in titolo.

(69-B) SPECCHIA. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il relatore ZAPPACOSTA riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in esame, soffermandosi sull'articolo 1, comma 1, lettera f), ove si è ritenuto preferibile parlare di recepimento delle normative previste in direttive comunitarie, piuttosto che di adozione di normative internazionali, espressione questa che peraltro sembrerebbe essere maggiormente ampia.

Altre modifiche sono state apportate all'articolo 3: in primo luogo, al comma 1, sono stati specificati gli articoli del codice penale che si applicano nel caso di testimonianze rese davanti alla Commissione. La Camera dei deputati ha poi soppresso il comma 2: tale soppressione, peraltro, è stata disposta poiché si ritiene implicito e pacifico che l'istituenda Commissione d'inchiesta possa disporre direttamente sequestri preventivi che, ad esempio, potrebbero essere effettuati nel caso in cui, a seguito degli atti di indagine, si scoprisse l'esistenza di discariche di rifiuti solidi urbani nelle quali sono convogliati materiali tossici o radioattivi. Del resto, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, che ha operato nel corso della precedente legislatura, disponeva della facoltà di effettuare sequestri preventivi ed è, quindi, implicito che tale facoltà debba essere mantenuta anche per l'istituenda Commissione parlamentare d'inchie-

sta. Oltretutto, non disporre di tale misura a scopo preventivo potrebbe rendere impossibile l'acquisizione di elementi utili ai fini dell'inchiesta.

Invita, infine, la Commissione a valutare positivamente il testo del disegno di legge in esame, come modificato dalla Camera dei deputati.

Il presidente NOVI, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario GAGLIARDI si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Non essendo stati presentati emendamenti, il presidente NOVI avverte che si passerà alla votazione delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge n. 69-B.

Previa verifica del numero legale, il Presidente pone ai voti l'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, che risulta approvato.

Il Presidente ricorda che la Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 2.

La Commissione approva quindi l'articolo 3, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il Presidente ricorda che la Camera dei deputati non ha modificato gli articoli 4, 5 e 6.

La Commissione approva quindi, all'unanimità, il disegno di legge nel suo complesso, nel medesimo testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

(628) Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

(351) AGONI ed altri. – Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

(525) BRUNALE ed altri. – Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria

(605) RONCONI. – Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici

(663) SPECCHIA ed altri. – Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria

(Ripresa del seguito della discussione congiunta e rinvio)

Il senatore TURRONI dichiara il voto favorevole del Gruppo dei Verdi-L'Ulivo sull'emendamento 1.207, diretto a far sì che le regioni,

nel menzionare l'autorità abilitata, escludano organizzazioni, istituti o enti nei quali partecipano associazioni venatorie.

La Commissione respinge l'emendamento 1.207.

Il senatore TURRONI invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.208, interamente soppressivo del capoverso 2, che mira a disciplinare in modo assolutamente insoddisfacente l'esercizio del potere di disporre le deroghe da parte delle regioni.

L'emendamento 1.208 viene quindi respinto.

Il senatore TURRONI invita i senatori ad approvare l'emendamento 1.209, volto a sostituire il capoverso 2, così da prevedere che le deroghe possano essere adottate dalle regioni d'intesa con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole.

L'emendamento 1.209 viene respinto dalla Commissione.

Il senatore TURRONI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.210, volto a prevedere che le deroghe vengano adottate dalle regioni tenendo conto dei limiti fissati dal Ministro dell'ambiente.

L'emendamento 1.210 viene quindi respinto.

Il relatore SPECCHIA invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.211 e 1.212, ritenendo preferibile la formulazione dell'emendamento 1.213. Preannuncia quindi il suo parere favorevole sull'emendamento 1.325.

Il senatore SCOTTI chiede al relatore chiarimenti in merito all'opportunità di mantenere, al capoverso 2, il riferimento ai soggetti abilitati all'esercizio venatorio.

Il relatore SPECCHIA fa presente al senatore Scotti che l'emendamento 1.213 mira a sostituire soltanto la prima parte del capoverso 2, lasciando il riferimento ai soggetti abilitati.

I senatori SCOTTI e ZAPPACOSTA ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 1.211 e 1.212.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.213.

Sono conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti da 1.214 a 1.278, ad eccezione dell'emendamento 1.274.

Il senatore TURRONI, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.213, chiede di poter presentare nuovi emendamenti ad esso correlati, sulla base delle argomentazioni già esposte nella seduta di martedì scorso.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Turroni di non poter accogliere la richiesta da lui avanzata, per le medesime ragioni esposte nella seduta di martedì scorso.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

35^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
NOVI*

Intervengono il professor Carlo Montuori, ordinario di idraulica presso la facoltà di ingegneria dell'università Federico II, il professor Fabrizio Leccisi, ricercatore confermato, nonché direttore dei corsi «Coordinatore di emergenza di protezione civile» organizzati presso il Dipartimento di ingegneria edile dell'università Federico II, il professor Ernesto Cravero, professore associato di geologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e corso di laurea in scienze geologiche dell'università Federico II e il colonnello in congedo dell'aeronautica Saverio Quartucci, meteorologo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico della città di Napoli: audizione di docenti universitari

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il professor MONTUORI sottolinea preliminarmente che gli eventi accaduti nella città di Napoli il 15 settembre scorso sono stati certamente di notevole rilevanza, come sembra desumibile da un confronto basato sull'entità delle precipitazioni cadute in passato sia attraverso dati forniti da elaborazioni statistiche. Peraltro, ricorda che la città di Napoli ha dovuto affrontare in questi anni diversi eventi che hanno rivestito il carattere di

grave calamità, eventi che però non sono stati connessi ad eccezionali precipitazioni. Dopo questi eventi l'allora sindaco Bassolino fu nominato Commissario straordinario, chiamato ad assolvere diverse funzioni con l'ausilio di un Comitato tecnico composto di undici membri, di cui cinque docenti universitari, anche se da più parti fu espressa la necessità di avvalersi di professionalità specifiche nel settore dell'idraulica.

Peraltro, nel caso si dovesse ricorrere nuovamente a una struttura commissariale, questa dovrebbe essere preposta ad una pluralità di interventi, riguardanti non solo l'attivazione di misure straordinarie in caso di emergenza, ma anche diretti a sopperire ad eventuali carenze della pubblica amministrazione. È chiaro che la durata della stessa gestione commissariale dovrebbe essere più o meno breve a seconda del tipo di intervento da effettuare. Con riferimento al sistema fognario di Napoli, costituito da canali che convogliano sia liquami sia acqua, gli eventuali interventi da parte del Commissario straordinario dovrebbero riguardare entrambi questi aspetti, oltre che focalizzarsi in un ambito territoriale che vada al di là di quello esclusivamente comunale.

Infine, non può non sottolineare come l'istituzione del commissariamento si accompagni spesso a rapporti problematici con gli enti locali, come ha avuto modo di rilevare nella propria esperienza personale, relativa allo studio delle misure necessarie ad eliminare l'interrimento del collettore di Cuma.

Rispondendo ad una domanda del presidente Novi sulle possibili cause di tale accumulo di materiali che ha investito il suddetto collettore, e sull'individuazione delle eventuali misure, evidenzia che l'interrimento può essere dipeso o da una cattiva manutenzione degli impianti o da difetti strutturali degli stessi; per quanto concerne gli interventi attivabili, ritiene che essi dovrebbero concentrarsi soprattutto sull'espurgo dei materiali oltre che sul risanamento statico del collettore, per un importo di qualche decina di miliardi di lire.

Il professor LECCISI, dopo aver posto in risalto la delicatezza della situazione ambientale in cui versa la città di Napoli, descrive alcune caratteristiche morfologiche della città che influenzano la circolazione idrica nel sottosuolo, oltre che l'idrografia superficiale. I danni derivanti dal nubifragio del 15 settembre scorso risultano localizzati in determinate aree, come Pianura, Soccavo e Fuorigrotta, nelle quali è stato certamente rilevante il mancato uso del collettore di via Cinthia. Tale sistema avrebbe dovuto raccogliere le acque provenienti dai bacini collinari, smaltendole in mare mediante condotte sottomarine. Tuttavia tali opere, costate oltre 100 miliardi di lire, sono rimaste in funzione solo per quattordici mesi fino al novembre 1994, a causa dell'interrimento delle condotte.

Rispondendo ad una domanda del presidente Novi - in ordine ai mancati interventi di espurgo dei collettori prima delle piogge autunnali da parte del Commissario straordinario ed alla cattiva manutenzione del sistema fognario che, protraendosi nel tempo, richiede poi misure di diverse migliaia di miliardi di lire, come ricordato da alcuni professori in-

tervenuti nel corso dell'audizione di ieri –, fa presente che in realtà negli ultimi anni non si è proceduto ad alcun tipo di intervento strutturale, ma si sono adottate soltanto misure di somma urgenza. Inoltre anche i danni provocati dal collettore Arenaccia non si sarebbero verificati se il Comitato tecnico, nominato dal Commissario straordinario, avesse programmato alcuni interventi, come quello relativo alla deviazione delle acque pluviali nel collettore di Secondigliano, per una spesa di circa un miliardo e mezzo di lire.

La proposta di ricostruire l'intera rete fognaria certamente risolverebbe il problema ma con costi assai elevati, pari ad almeno 2.000 miliardi di lire, e con tempi di almeno un decennio; quindi appare più conveniente la soluzione di intercettare le acque provenienti dalle colline tramite pozzi gravitazionali e gallerie, con una spesa di circa 100 miliardi di lire. Contemporaneamente, andrebbe avviato il risanamento dei collettori esistenti e la realizzazione di un doppio sistema fognario. Il completamento di tale complesso di interventi esige un coordinamento che coinvolga professionalità varie di ingegneria idraulica, oltre che lo stretto controllo della gestione delle reti fognarie da parte dell'amministrazione comunale, d'intesa con il predetto coordinamento.

Il professor CRAVERO si sofferma sulle caratteristiche del territorio della città di Napoli, che può suddividersi in sei grandi aree, ciascuna delle quali contraddistinta da una diversa propensione al dissesto. Le numerose modifiche ambientali apportate al territorio nel corso degli anni ad opera dell'uomo – terrazzamenti, rimodellamenti di pendii, spianamenti di superfici, asportazione di materiali eccetera – hanno per di più ulteriormente complicato il quadro.

Rispondendo poi al presidente Novi – il quale chiede chiarimenti in ordine alla previsione, ad opera del Comitato tecnico, di opere in grado di sopportare un flusso massimo per vallone di circa 8 metri cubi di fango al secondo, quando il 15 settembre scorso si sono registrati fino a 20/30 metri cubi di fango al secondo – sottolinea come da un lato occorra tener conto della ricorrenza statistica dei grandi eventi meteorologici, e dall'altro disporre di uno studio approfondito e dettagliato sulla situazione geoinfrastrutturale del territorio napoletano, come era stato fatto dalla Commissione tecnica istituita nel lontano 1966. Il Comitato tecnico istituito quattro anni fa, peraltro, sembra essersi dedicato più che altro all'analisi delle emergenze, piuttosto che proseguire il lavoro avviato dalla Commissione su menzionata.

Il colonnello QUARTUCCI riferisce alla Commissione in ordine alle caratteristiche degli eventi meteorologici registrati a Napoli il 15 settembre scorso, nonché sui rilevamenti pluviometrici effettuati dalle stazioni meteo di Capodichino. Per quanto riguarda questi ultimi, i dati più attendibili sembrano essere quelli forniti dalle apparecchiature della U.S. Navy, che hanno registrato 100,8 mm. di pioggia in un arco di tempo di circa 5 ore. Va rilevato che negli ultimi vent'anni, in almeno sei occasioni sono

stati registrati quantitativi di pioggia superiori nell'arco di una giornata, con una punta di 159 mm. nel 1985. I dati relativi a questi sei eventi sono stati raccolti in ventiquattr'ore, ma è ben noto come le precipitazioni intense siano sempre concentrate in due-tre ore. Il 15 settembre scorso, altri pluviometri presenti nel capoluogo campano hanno registrato quantitativi di acqua piovana ricompresi tra i 140 e i 160 mm., ma va sottolineato che si tratta di apparecchi non conformi agli *standards* internazionali e i cui dati – pur potendo essere attendibili – andrebbero comunque verificati. Inoltre, una reale valutazione della pericolosità di una precipitazione così intensa non può prescindere da altri fattori, come per esempio la presenza di ingenti quantità di rifiuti, che hanno accresciuto notevolmente le quantità di acqua che si andavano accumulando.

Volendo individuare gli interventi più urgenti da apprestare per evitare, in futuro, il verificarsi di conseguenze drammatiche a seguito di eventi meteorologici di grande rilievo, occorre innanzitutto tener conto della quantità di fango che viene portata a valle dai pendii interessati di recente da incendi boschivi. Inoltre, occorrerebbe completare il centro meteorologico previsto per la Campania, la cui realizzazione si è interrotta nel 1994. Per misurare e in taluni casi anche prevedere le quantità di acqua piovana, esistono inoltre strumenti assai efficienti come i radar che, purtroppo, non sono stati ancora installati. Tutti i dati andrebbero infine raccolti da un unico organismo, mentre la rete di pluviometri e pluviografi andrebbe gestita in modo standardizzato e sottoposta a un puntuale controllo.

Il professor MONTUORI, con riferimento a quanto sottolineato dal colonnello Quartucci, osserva che i pluviografi che a Napoli hanno registrato eccezionali quantità di acqua piovana lo scorso 15 settembre sono almeno sei.

Dopo che il presidente NOVI ha ringraziato le persone intervenute, il seguito dell'indagine conoscitiva viene rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2001

17^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2000)

(Esame e sospensione)

Il presidente relatore GRECO riferisce sulla relazione in titolo rilevando come essa abbia assunto periodicità annuale a seguito della modificazione introdotta alla legge n. 86 del 1989, cosiddetta legge «La Pergola», dalla legge n. 25 del 1999, la legge comunitaria 1998.

L'esame di tale documento, insieme a quello della legge comunitaria, rappresenta un momento importante del processo di rafforzamento della partecipazione del Parlamento alla formazione ed all'attuazione delle politiche e delle normative comunitarie; è questa un'occasione preziosa, in particolare, per segnalare la necessità di potenziare gli strumenti di intervento nella cosiddetta «fase ascendente» del diritto dell'Unione europea. Nella XIII Legislatura si è cercato di rafforzare tali strumenti con una serie di previsioni legislative, ultima delle quali l'articolo 6 della legge comunitaria 2000, che ha introdotto l'articolo 1-bis della legge n. 86 del 1989. Esso impone al Governo, fra l'altro, l'obbligo di immediata trasmissione al Parlamento di tutti gli atti e di tutti i progetti di atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione, nonché degli atti preordinati alla formulazione degli stessi e delle loro modificazioni, indicando la data della loro presumibile discussione o adozione da parte delle istituzioni comuni-

tarie. Le commissioni parlamentari possono, sugli atti ricevuti, formulare rilievi, osservazioni e suggerire gli opportuni indirizzi al Governo.

L'oratore osserva tuttavia che le suddette disposizioni ancora trovano applicazione con difficoltà ed evidenza altresì l'esigenza di assicurare, da parte delle Camere, un tempestivo esame del documento in titolo affinché la sua trattazione non divenga un mero adempimento burocratico.

Invitando il ministro Buttiglione a fornire eventuali elementi di integrazione o aggiornamento su ulteriori punti qualificanti del programma e dell'azione del nuovo Governo in ambito europeo, il Presidente relatore sottolinea le novità intervenute dopo la presentazione del documento al Parlamento, con particolare riferimento ai tragici fatti dell'11 settembre 2001 ed alle relative ripercussioni nei diversi campi delle politiche europee ed internazionali, da quello economico a quelli della cooperazione giudiziaria e di polizia, e della sicurezza e della difesa. Tali eventi hanno sicuramente sconvolto l'ordine delle priorità, fra cui rientra l'ampio dibattito in corso sul futuro dell'Europa, oggetto dell'indagine conoscitiva, svolta congiuntamente con la 3^a Commissione del Senato e con le Commissioni III e XIV della Camera, preliminare ai lavori del prossimo vertice di Laeken e per la ratifica del Trattato di Nizza.

Rilevando il crescente atteggiamento *bipartisan* che generalmente contraddistingue il modo di procedere della Giunta, l'oratore segnala le precise indicazioni del documento conclusivo della XXV Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC), che si è tenuta a Bruxelles il 3 e 4 ottobre 2001. Tale documento, dopo aver premesso la solidarietà agli Stati Uniti e l'assoluta urgenza di una coalizione globale contro il terrorismo, include delle utili indicazioni in merito al problema della partecipazione dei Parlamenti nazionali nella fase ascendente del diritto comunitario; ha delineato strategie per la crescita dell'occupazione e della coesione sociale; ha dato in materia di sicurezza alimentare ragione al contributo della Giunta sulla priorità dell'istituzione di un'Autorità indipendente; ha tracciato infine delle linee di severità e rigore in tema di immigrazione clandestina, traffici umani e richieste d'asilo strumentali. In tema di prospettive di impegno del Paese sul versante della politica europea di sicurezza e di difesa (PESD), egli richiama il recente documento della Giunta (Doc. XVI, n. 1), sulla proposta belga presentata alla Conferenza sul controllo parlamentare della PESD, approvato sulla base della relazione presentata dal senatore Girfatti.

Dopo aver segnalato l'esigenza di conciliare l'allargamento dell'Unione con l'interesse del Mezzogiorno d'Italia a non essere escluso dalle politiche di sostegno allo sviluppo per ragioni meramente statistiche il Presidente relatore procede ad una più specifica descrizione del documento in titolo. Esso si articola in dieci capitoli e si apre con un'introduzione nella quale si dà rilievo all'impegno profuso dal Governo italiano nei Vertici europei di Lisbona, del marzo 2000, e di Nizza, del dicembre dello stesso anno, sui temi della tutela sociale, delle riforme istituzionali, della sicurezza alimentare, dell'innovazione tecnologica, del governo mon-

diale dell'ambiente e del completamento del mercato unico collegato alla tutela dei consumatori.

Il primo capitolo riguarda l'attività dell'Unione dal Vertice di Lisbona, dedicato alla promozione dello sviluppo delle nuove tecnologie – come strumento essenziale per la crescita e la competitività dell'economia europea – e ad un forte rilancio delle strategie per l'occupazione, a Nizza, dove si è proclamata la Carta dei diritti fondamentali e si è dato avvio al processo di riforma con l'omonimo trattato, cui è allegata la Dichiarazione n. 23, formulata sulla base di una proposta italo-tedesca. In relazione a tale Dichiarazione, che sottolinea tra l'altro l'esigenza di coinvolgere la società civile e l'opinione pubblica nel dibattito sul futuro dell'Europa, l'oratore domanda al Ministro quale ruolo possa essere espletato dal Centro nazionale d'informazione e documentazione europea, istituito in attuazione della legge n. 178 del 2000 e la cui dotazione finanziaria è stata recentemente rafforzata.

Nel secondo capitolo, vengono analizzati i risultati più significativi della Conferenza intergovernativa (CIG) del 2000. In relazione alla questione della composizione e struttura della Commissione, l'Italia ha sostenuto che, in un'Unione ampliata a 27 o 30 membri, l'eventualità di un esecutivo composto da un numero di commissari pari a quello degli Stati membri, presenti il rischio di una sua snaturazione da organo collegiale ad organo assembleare, con tutte le conseguenze sul piano dell'efficienza e dell'efficacia dell'istituzione. Questa soluzione comporterebbe, inoltre, il pericolo di una forte attenuazione del principio di collegialità. L'accordo raggiunto a Nizza prevede il mantenimento dell'attuale composizione fino al termine della Commissione in carica, il 31 dicembre 2004, la fissazione del principio di un Commissario per Stato membro a partire dal 2005, e l'impegno, al momento in cui l'Unione sarà composta da 27 Stati membri, a fissare, con decisione del Consiglio presa all'unanimità, un numero di Commissari inferiore a 27, con l'applicazione di un criterio di rotazione su base prioritaria.

In tema di ponderazione dei voti nel Consiglio si prevede l'attribuzione di 29 voti ciascuno ai quattro Stati più grandi, con una scala che arriva ai 3 voti di Malta. L'Italia si era battuta, al riguardo, contro il criterio della doppia maggioranza, degli Stati e della popolazione, che avrebbe reso il sistema più complesso e meno equilibrato.

Tra i risultati ottenuti a Nizza dall'Italia vi sono infine l'accordo sull'aumento del numero delle materie sottoposte ad un voto a maggioranza qualificata e la semplificazione delle procedure per l'istituzione di cooperazioni rafforzate.

Nel terzo capitolo, dedicato al cosiddetto primo pilastro, sono esposte le attività e le prospettive in materia di sviluppo del mercato, da equilibrare con la tutela dei consumatori, di fiscalità e finanza, di ambiente e di agricoltura, nel cui ambito è richiamata la crisi della BSE. A tale riguardo l'oratore esprime talune perplessità sulle misure europee in materia di responsabilità oggettiva per danno ambientale – che sembrano andare in direzione diametralmente opposta rispetto all'orientamento che si va affer-

mando in Italia, volto a circoscrivere i casi in cui sia ammissibile tale fattispecie – e riscontra una minore solerzia nell'affrontare i disagi degli allevatori meridionali derivanti dall'applicazione dei provvedimenti comunitari connessi al morbo della *Blue Tongue* di quanto non sia stato fatto a proposito della BSE. Nella relazione si menzionano inoltre gli impegni a tutela dell'origine dell'olio di oliva e la riforma del settore del riso; quanto al paragrafo della sanità e della tutela dei consumatori, appare degno di nota il dibattito sulla sicurezza alimentare, con la definizione di 80 nuove norme e la prossima istituzione di una Autorità indipendente europea, per la cui sede l'Italia ha presentato la candidatura della Città di Parma; figura altresì di prossima istituzione un'autorità per la sicurezza aerea. Il terzo capitolo termina con il paragrafo su cultura, ricerca e innovazione tecnologica, ove si fa cenno alla lotta al *doping*, ai regimi di sostegno al cinema e alle azioni volte a favorire, entro il 2002, lo sviluppo dell'uso delle tecnologie digitali in vari settori.

Il quarto capitolo è dedicato alla liberalizzazione dei servizi pubblici. Al riguardo l'oratore chiede chiarimenti al Ministro sull'effettivo completamento di tale processo nei settori del gas e dell'energia elettrica e sulla liberalizzazione del servizio postale e del servizio di notifica ed esecuzione svolto dagli ufficiali giudiziari. Il quinto capitolo riguarda l'occupazione e la politica sociale; in esso si fa riferimento ai segnali lanciati nel vertice di Lisbona sui nuovi indicatori strutturali per occupazione e coesione e sulle misure antidiscriminazione, antipovertà e contro l'esclusione sociale. Il sesto capitolo attiene alla coesione economica e sociale, nell'ambito della quale si evidenzia l'obiettivo di realizzare un'efficace gestione dei fondi strutturali, soprattutto in vista dei profondi cambiamenti che deriveranno dall'allargamento dell'Unione. Al riguardo l'oratore ricorda l'approvazione, nella seduta di ieri, della proposta di chiedere l'autorizzazione al Presidente del Senato per l'avvio, da parte della Giunta – eventualmente insieme alla 5^a Commissione – di un'indagine conoscitiva sull'utilizzazione e sulle prospettive di riforma dei Fondi strutturali.

Il settimo capitolo concerne l'allargamento e le relazioni esterne, con il richiamo del principio di differenziazione, per consentire il progresso dei paesi candidati in base al merito, della politica italiana per la liberalizzazione degli scambi, del partenariato mediterraneo e delle sollecitazioni dell'Italia per un ruolo più incisivo dell'Unione in Afghanistan. Due punti, questi ultimi, di estrema attualità dopo l'11 settembre, che andrebbero particolarmente curati ed eventualmente integrati con gli elementi che le nuove emergenze suggeriscono.

L'ottavo capitolo riguarda il cosiddetto secondo pilastro, concernente la politica estera e di sicurezza comune (PESC), rispetto al quale si evidenziano gli sviluppi nella capacità di gestione delle crisi internazionali da parte dell'Unione europea. Il Presidente relatore chiede in proposito chiarimenti al rappresentante del Governo sui rimedi idonei ad evitare iniziative unilaterali di uno o più Stati membri. Sul piano della sicurezza risalta la piena e generale condivisione del piano d'azione antiterrorismo concordato all'indomani dell'11 settembre, nel vertice straordinario di

Bruxelles, nell'ambito del quale è stato concordato il mandato di cattura europeo e la definizione comune del reato di terrorismo.

Il nono capitolo è riservato al terzo pilastro, ossia allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, quale delineato nel Vertice di Tampere. Quanto, poi, ai flussi migratori e al regime europeo dell'asilo politico, il documento in esame richiama il dibattito sviluppatosi sulla materia a Nizza. Esso andrebbe integrato con le conclusioni adottate sul tema nella XXV COSAC, dove è stato recepito il contributo della delegazione del Senato.

Il decimo ed ultimo capitolo riguarda l'attuazione degli obblighi comunitari e il contenzioso, in relazione al quale si registra che l'Italia è scesa dall'ottavo all'undicesimo posto nella classifica europea, sebbene tale elemento negativo sembri compensato dal superamento dei problemi strutturali nel recepimento della normativa comunitaria, grazie anche alla legge « La Pergola » e alle sue modifiche. Viene ricordata l'istituzione della cabina di monitoraggio sull'attuazione del diritto comunitario nell'ambito del Dipartimento delle politiche comunitarie. Nella Relazione annuale figurano poi una serie di allegati relativi al precontenzioso e al contenzioso, alle procedure di infrazione per violazione del diritto comunitario, nonché ad una serie di dati statistici.

Terminata l'esposizione, su proposta del Presidente relatore la Giunta conviene, quindi, di sospendere il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

(69-B) SPECCHIA. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Il relatore CHIRILLI illustra il provvedimento in titolo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, rilevando, in particolare, che dagli emendamenti introdotti dall'altro ramo del Parlamento deriva, tra l'altro, la possibilità che l'istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse solleciti l'attuazione di direttive comunitarie non ancora recepite nell'ordinamento e di disposizioni di accordi internazionali non ancora ratificati.

Non ravvisando a tale proposito profili di contrasto con la normativa comunitaria, l'oratore propone infine di esprimere un parere favorevole.

Il senatore MURINEDDU evidenzia la gravità dei fenomeni del traffico di rifiuti radioattivi e, più in generale, dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti ed auspica che l'istituenda Commissione pervenga a risultati più concreti, soprattutto nel campo delle misure di coordinamento delle forze di polizia, di quanto non sia avvenuto nella precedente legislatura.

Il senatore BEDIN condivide il parere favorevole proposto dal relatore evidenziando tuttavia l'opportunità di fare in modo che l'istituenda Commissione affronti anche la questione del traffico illecito dei rifiuti a livello europeo e del coinvolgimento in tali traffici di paesi candidati all'adesione. Tale argomento, inoltre, potrebbe essere ulteriormente approfondito dalla Giunta nel quadro dell'esame della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Il senatore GIRFATTI concorda con il parere proposto dal relatore.

Il senatore BASILE evidenzia l'importanza di affrontare su scala europea la questione del traffico illecito di rifiuti, anche al fine di evitare che i paesi dell'Europa centrale e orientale divengano involontariamente dei siti di destinazione di scorie pericolose.

Il senatore CICCANTI dichiara di aderire, a nome del Gruppo CCD-CDU: BF, alla proposta del relatore.

Il presidente GRECO condivide la proposta del senatore Bedin di sviluppare i profili comunitari della materia oggetto del provvedimento in titolo anche nel quadro della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e, acquisito che le suddette considerazioni non costituiscono formalmente delle osservazioni in merito al provvedimento in esame, propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere favorevole nei termini esposti.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta approva all'unanimità la proposta del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2000)

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame dianzi sospeso.

Il Presidente relatore GRECO cede la parola al ministro Buttiglione.

Il ministro BUTTIGLIONE sottolinea il carattere *bipartisan* che ha voluto infondere al documento in titolo facendo propria la relazione del precedente Governo, riservandosi naturalmente di introdurre nel corso della trattazione degli elementi di integrazione e aggiornamento, e si sofferma sui temi evidenziati dal Presidente relatore.

In relazione alla partecipazione del Parlamento alla cosiddetta fase ascendente del diritto dell'Unione europea egli ravvisa due ordini di problemi: la questione, di natura «costituzionale», della definizione del ruolo

dei Parlamenti nazionali nel quadro delle riforme istituzionali e quella di un più sistematico coinvolgimento delle Camere nel processo normativo ordinario dell'Unione. Per quanto attiene a tale secondo aspetto egli sottolinea la difficoltà di realizzare un fattivo coordinamento fra le varie amministrazioni interessate alle trattative sugli atti comunitari, elemento da cui conseguono anche le difficoltà inerenti ad un più efficace coinvolgimento del Parlamento. A tal proposito egli si ripromette di istituire una banca dati sulla normativa comunitaria, utilizzando, a tal fine, il Centro nazionale di informazione e documentazione europea (CIDE), istituito in collaborazione con la Commissione europea. Per rendere operativo tale Centro è tuttavia necessario risolvere taluni problemi organizzativi che saranno affrontati in una prossima riunione con il presidente Prodi.

Assumendo l'impegno di riprendere la trasmissione al Parlamento degli atti preparatori della legislazione comunitaria disponibili, fintantoché non sarà attivata la suddetta banca dati che dovrebbe offrire un'informazione esaustiva, l'oratore sottolinea l'importanza di un più ampio coinvolgimento del paese, di Regioni, enti locali, forze sociali e cittadini, nella fase formativa del diritto comunitario, al fine di non far percepire le disposizioni dell'Unione europea come qualcosa calato dall'alto bensì come decisioni alla cui definizione l'Italia è pienamente partecipe. A tale scopo il Ministro si accinge ad avviare un grande dibattito sul futuro dell'Europa con un primo convegno che sarà organizzato il prossimo 15 dicembre, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), cui seguiranno una serie di ulteriori iniziative nel corso del 2002. Regioni, enti locali, forze sociali saranno inoltre coinvolti nel processo di elaborazione della normativa comunitaria attraverso una serie di convegni, il primo dei quali si è tenuto ieri ed è stato dedicato al Libro bianco sulla strategia europea in materia di sostanze chimiche, cui seguiranno almeno sei altre iniziative concernenti il programma della Presidenza spagnola, che guiderà l'Unione nel prossimo semestre, e altri cinque libri bianchi scelti fra le priorità della Presidenza spagnola. L'esame dei libri bianchi della Commissione europea costituisce infatti l'opportunità più efficace per incidere sull'elaborazione delle politiche comunitarie in quanto, quando essi vengono tradotti in regolamenti e direttive, restano minori margini politici di intervento. In tale ambito il Ministro invita la Giunta ad impostare in termini analoghi la collaborazione con il Governo in relazione alla fase ascendente del diritto comunitario, a meno che non emergano proposte migliori nel corso del dibattito.

Per quanto attiene alle riforme istituzionali e all'elaborazione di una Costituzione europea l'oratore sottolinea l'esigenza di coinvolgere le Università e l'opinione pubblica nel dibattito e rileva la connessione fra la questione del ruolo dei Parlamenti nazionali e la proposta del Presidente del Senato belga, De Decker, di istituire un'Assemblea *ad hoc* per la politica europea di sicurezza e di difesa (PESD), oggetto della relazione del senatore Girfatti (doc. XVI, n. 1). Al riguardo egli condivide lo spirito della proposta del presidente De Decker ma non la soluzione ipotizzata, che configura sostanzialmente il trasferimento all'Unione europea dell'As-

semblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO), una volta cessate le funzioni operative dell'UEO. Non si giustifica infatti una moltiplicazione delle Assemblee parlamentari *ad hoc* mentre sarebbe opportuno affiancare al Parlamento europeo, le cui attribuzioni vanno estese al controllo di tutte le materie del primo pilastro, un organismo rappresentativo dei Parlamenti nazionali destinato a riunirsi due volte l'anno e destinato ad assicurare il controllo parlamentare sulle materie di natura intergovernativa, quali la PESD e la cooperazione giudiziaria e di polizia. Tale organismo dovrebbe essere essenzialmente composto da rappresentanti delle Commissioni competenti per gli affari europei e delle altre Commissioni interessate.

Riferendosi alla questione dell'istituzione di un'Autorità europea per la sicurezza alimentare l'oratore rileva come le difficoltà dell'Alitalia potrebbero riflettersi negativamente sulla candidatura di Parma come sede dell'istituenda Agenzia.

Replicando alle richieste di chiarimento presentate in proposito dai senatori CHIRILLI e MURINEDDU e dal presidente GRECO, il ministro BUTTIGLIONE sottolinea come al requisito, per le sedi candidate, di una concentrazione di conoscenze scientifiche in materia alimentare – per il quale Parma è sicuramente in vantaggio su Helsinki, Barcellona e Lille – si associ quello dell'agevole accesso attraverso linee aeree internazionali. Al riguardo il Governo è in trattativa perché non cessino i collegamenti assicurati dalla compagnia di bandiera ovvero siano potenziati quelli offerti dalle compagnie private ma si devono tener presenti le più generali difficoltà dell'Alitalia, su cui è concentrata l'attenzione del Ministero del tesoro quale azionista della società.

Soffermandosi sul tema dei fondi strutturali, oggetto anche dell'indagine preannunciata da parte della Giunta, l'oratore sottolinea l'esigenza di procedere, anche in questo campo, ad un più efficace coordinamento fra le Amministrazioni centrali interessate – in primo luogo Ministeri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, CIPE e Dipartimento politiche comunitarie – sia al fine di disporre di dati più completi ed aggiornati sui flussi finanziari sia per offrire alle regioni ed agli enti locali interessati un più efficace punto di riferimento in relazione al raccordo con l'Unione europea. A tal fine il Ministro si è attivato per istituire una Commissione di monitoraggio sull'impiego dei Fondi strutturali che offra agli enti interessati, in un rapporto di partenariato, la possibilità di migliorare la qualità dei rispettivi programmi. In tale campo si riscontrano infatti gravi ritardi nell'utilizzo dei fondi stanziati nel quadro finanziario 1994-1999: al 31 marzo risultavano non utilizzati circa 12.000 miliardi di lire, pari al 20 per cento delle risorse disponibili, di cui, al 30 giugno, risultavano recuperati solamente 1.000 miliardi, con il conseguente rischio di perdere gran parte di tale importo se non sarà utilizzato entro il 31 dicembre 2001. Per quanto concerne le risorse stanziare nel nuovo periodo di programmazione finanziaria, che va dal 2000 al 2006, i dati sono ancora più preoccupanti in quanto si è registrato nel primo anno un tasso

di utilizzo dell'ordine del 3 per cento, che fa ritenere che alla fine del secondo anno non si arriverà oltre il 10 per cento, con il pericolo di perdere una grande quantità delle risorse disponibili per l'Italia, per le quali non sarà più possibile, come è avvenuto per il programma 1994-1999, utilizzare i due anni successivi per recuperare le somme precedentemente non utilizzate.

In tale prospettiva i servizi offerti dal Ministero per le politiche comunitarie potrebbero consentire di trasferire ad enti con maggiori difficoltà organizzative l'esperienza di soggetti più virtuosi, quali le Regioni Basilicata e Abruzzo, che sono riuscite a spendere, rispettivamente, il 97 per cento e il 103 per cento delle risorse loro assegnate. Altre regioni, invece, arrivano a perdere anche un terzo delle somme disponibili; dei ritardi generalizzati si riscontrano, inoltre, per quanto attiene alla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, che invece dovrebbe ricevere un'attenzione prioritaria, essendo finalizzato ad un fattore fondamentale per lo sviluppo quale la formazione.

Il presidente relatore GRECO ringrazia il ministro Buttiglione per l'esposizione e propone di rinviare il seguito del dibattito.

La Giunta conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2001

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

La seduta inizia alle ore 20,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Comunicazioni del presidente in merito all'organizzazione, il 20 novembre, della Giornata nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Comunicazioni del presidente in merito alla deliberazione di un'indagine conoscitiva sull'abuso e sfruttamento sessuale dei minori

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 15,35.

RISOLUZIONI

7-00037 Burani Procaccini ed altri: In materia di iniziative da adottarsi a favore dei bambini che si trovano nelle zone colpite da eventi bellici

7-00001 Rotondo ed altri: In materia di iniziative da adottarsi a favore dei bambini che si trovano nelle zone colpite da eventi bellici

(Seguito dell'esame congiunto e approvazione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ricorda che, in data 23 ottobre, sono stati approvati gli emendamenti Valpiana n. 1, n. 3, n. 4, n. 6, n. 7 e n. 8 e sono stati respinti gli emendamenti Capitelli n. 2 e Valpiana n. 5 e n. 9. Dà quindi la parola ai colleghi per le dichiarazioni di voto, cui seguirà la votazione finale del documento.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) rileva che con rammarico il suo gruppo si asterrà dalla votazione in quanto il Governo non ha accolto l'emendamento n. 2 a sua firma concernente la sospensione dei bombarda-

menti per consentire l'arrivo di aiuti umanitari, pur avendo manifestato la propria disponibilità a riformularlo.

Il deputato Tiziana VALPIANA (RC) ritiene che la risoluzione sia un atto importante e ringrazia la Commissione ed il Governo per aver accolto molti degli emendamenti a sua firma. Deve tuttavia ribadire la propria posizione pregiudiziale di contrarietà alla guerra che non ritiene strumento idoneo a risolvere i conflitti in atto e che risulta estremamente nocivo per i bambini non solo dell'Afghanistan ma di tutto il mondo. Manifesta a sua volta perplessità per il mancato accoglimento dell'emendamento Capitelli n. 2 soprattutto in quanto la sospensione dei bombardamenti è ormai richiesta a livello internazionale da più parti, in particolare dall'Alto Commissario per i rifugiati Mary Robinson. Dichiaro quindi il voto contrario del suo gruppo.

Il deputato Anna Maria LEONE (CCD-CDU Biancofiore) esprime soddisfazione sul testo della risoluzione come modificato dagli emendamenti approvati ed auspica che il metodo di lavoro che ha visto coinvolti efficacemente tutti i gruppi parlamentari nell'elaborazione definitiva del documento possa essere seguito anche in futuro. Auspica altresì che la Commissione possa constatare l'effettiva realizzazione degli impegni rivolti al Governo nella risoluzione in titolo.

Il deputato Luana ZANELLA (Misto) osserva che il dibattito, pur nelle differenze, ha posto in luce punti comuni. In particolare, giudica importante la sottolineatura venuta dalla collega Valpiana relativamente al vuoto legislativo che esiste nella materia del diritto di asilo, vuoto che si ripercuote sulle amministrazioni locali, che spesso non riescono a far fronte alle ondate di profughi, anche a causa di fondi insufficienti.

Sottolinea, inoltre, la mancanza di coraggio e di spirito di verità nel testo, considerando peraltro che l'Afghanistan era una delle realtà più drammatiche del mondo già prima dell'inizio della guerra e si rammarica che dei 72 miliardi previsti per affrontare i problemi emergenziali dal Fondo dell'ONU per l'infanzia ne siano stati raccolti soltanto 15.

Rileva infine che, se fosse realizzata la proposta del Presidente Bush di donare un dollaro da parte di ogni bambino americano a favore di un bambino afgano, si raccoglierebbe una somma equivalente a quella spesa per un giorno di bombardamenti.

Il deputato Carla MAZZUCA POGGIOLINI (MARGH-U) dichiara a titolo personale il voto favorevole pur rammaricandosi della mancata approvazione dell'emendamento Capitelli n. 2 che prevedeva la sospensione dei bombardamenti per consentire l'arrivo degli aiuti umanitari. Apprezza il metodo di lavoro seguito nella formulazione della risoluzione ed il fatto che la presidente abbia scelto come primo atto di presentare un documento tanto coraggioso.

Auspica che di questo documento il Governo e la maggioranza tengano conto anche in vista della prossima presentazione del disegno di legge in materia di immigrazione.

Il deputato Luigi GIACCO (DS-U) nel condividere le osservazioni svolte dalla collega Capitelli dichiara l'astensione dal voto e sottolinea l'importanza che avrebbe avuto la apertura di un corridoio umanitario pur senza una vera e propria cessazione dei bombardamenti.

Il deputato Paolo SANTULLI (FI) esprime apprezzamento per il metodo di lavoro seguito dalla Commissione che si è caratterizzato per un dibattito sentito, con la partecipazione di tutti i gruppi parlamentari. Nel dichiarare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, riterrebbe opportuno che la risoluzione fosse votata congiuntamente da tutte le parti politiche nella convinzione che, allo stato attuale, non sarebbe stato possibile fare di più.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, nel ringraziare tutti i colleghi si impegna sin d'ora a verificare l'attuazione che il Governo darà agli impegni contenuti nella risoluzione che pone in votazione.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 21,05.

ALLEGATO 1

TESTO DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**1.**

VALPIANA

Al punto 2 della parte motiva considerato che l'attuale attacco di guerra aggrava la situazione sia causando direttamente vittime civili, sia rendendo più drammatica l'emergenza umanitaria già in atto, sia creando nuovi flussi di profughi.

2.

PISA, CAPITELLI, GIACCO, STANISCI, TONINI, PASCARELLA

Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) per dare attuazione concreta a quanto proposto nei punti «c» e «d» è opportuno insistere perchè si arrivi al più presto – per ragioni umanitarie – ad una sospensione dei bombardamenti per consentire – secondo quanto auspica anche la Commissaria ONU signora Robinson – il passaggio dei convogli con gli approvvigionamenti per la popolazione afghana prima che l'avanzare della stagione autunnale impedisca l'agibilità delle strade.

3.

VALPIANA

Inserire il seguente punto:

a promuovere, in ogni istituzione internazionale, a cominciare dall'Unione europea, e nei rapporti bilaterali ogni iniziativa volta a cancellare rapidamente il debito dei paesi poveri, per contribuire a alleviare la fame e la sete dei bambini del sud del mondo, combattere le malattie curabili che mietono milioni di vittime fra i bambini.

4.

VALPIANA

Inserire il seguente punto:

a predisporre il varo di un piano straordinario di aiuti alle popolazioni civili afgane in fuga dalla guerra, rafforzando e sostenendo il coraggioso lavoro dei volontari e degli operatori locali e delle ONG italiane impegnate in quel territorio.

5.

VALPIANA

Inserire il seguente punto:

a) non prestare il proprio avallo ad azioni di guerra che colpiscono la popolazione civile e in particolare donne e bambini sollecitando l'ONU ad assumere la gestione della crisi internazionale.

6.

VALPIANA

Inserire il seguente punto:

b) a stanziare un fondo consistente da destinare all'ACNUR e all'UNICEF per gli interventi di soccorso ai bambini afgani profughi.

7.

VALPIANA

Inserire il seguente punto:

c) a garantire il diritto dei profughi afgani e in particolare delle famiglie con minori a chiedere asilo e ad adottare provvedimenti di protezione umanitaria verso i profughi afgani;

8.

VALPIANA

Inserire il seguente punto:

d) ad agevolare nel nostro Paese l'approvazione di una legge sul diritto d'asilo per i bambini che fuggono dalle zone di conflitto e le loro famiglie;

9.

VALPIANA

Inserire il seguente punto:

a promuovere, in ogni istituzione internazionale, ogni iniziativa volta ad interrompere immediatamente qualsiasi embargo o blocco economico e commerciale che abbia conseguenze per i bambini di ogni Paese;

ALLEGATO 2

TESTO DELLE IDENTICHE RISOLUZIONI

La Commissione parlamentare per l'infanzia,

1. considerato che in Afghanistan migliaia di bambini vivono tra il terrore, il dolore, la fame di una carestia ormai endemica e la malattia che ai conflitti e alla fame si accompagna;

2. considerato che l'attuale stato di conflitto rende più drammatica l'emergenza umanitaria già in atto sia causando direttamente vittime civili sia creando nuovi flussi di profughi;

3. considerato che in molti altri paesi del mondo dal Medioriente all'Africa, fino all'Estremo oriente, i bambini che vivono nelle zone di guerra sono senza speranza di vita e di salute nella maggior parte dei casi e privi di una pur minima possibilità di istruzione che permetta un'evoluzione civile e sociale;

4. considerato che fame, malattia, mutilazioni, arruolamenti forzati per i bambini, sfruttamento sessuale delle bambine e/o bambini, ignoranza, solitudine sono le piaghe che scandiscono la non esistenza dei bambini nelle zone colpite da eventi bellici;

5. considerati i numerosi impegni assunti a favore dell'infanzia in occasione di recenti vertici e conferenze internazionali dei governi dei paesi più industrializzati

impegna il Governo

a) a una forte azione strategica per cercare di supplire alle necessità nutrizionali dei gruppi più vulnerabili, includendovi i neonati, gli adolescenti e le madri;

b) promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti in quanto aspetto fondamentale per il ristabilimento ed il conseguimento della pace, della sicurezza e per la ricostruzione della coesione sociale, condizioni indispensabili per la stabilità e la ripresa dello sviluppo;

c) a mettere a punto – anche in considerazione delle esplicite dichiarazioni del Governo in sede di comunicazioni al Parlamento sul conflitto in atto – singolarmente e di concerto con i paesi *partners*, azioni e strategie d'impatto immediato e di medio termine per affrontare concretamente e in maniera incisiva il dramma non più tollerabile che i bambini delle zone di guerra vivono quotidianamente sotto gli occhi di tutti noi, grazie alla impietosa ma utile presenza dei *mass-media*;

d) a prevedere iniziative idonee affinché nessuna misura restrittiva di carattere internazionale colpisca l'approvvigionamento di medicinali, cibo e vestiario per l'infanzia;

e) a proporsi per assumere a livello internazionale un ruolo di promozione per gli aiuti umanitari nei confronti dei bambini nelle zone colpite da eventi bellici;

f) a proseguire nell'impegno profuso in ogni istituzione internazionale, a cominciare dall'Unione europea, in favore di ogni iniziativa volta a cancellare rapidamente il debito dei paesi più poveri, per contribuire ad alleviare la fame e la sete dei bambini del sud del mondo e combattere le malattie curabili che mietono milioni di vittime tra i bambini;

g) a predisporre il varo di un piano straordinario di aiuti alle popolazioni civili afgane in fuga dalla guerra, rafforzando e sostenendo il coraggioso lavoro dei volontari e degli operatori locali e delle ONG italiane impegnate in quel territorio;

h) a stanziare un fondo consistente da destinare all'ACNUR e all'UNICEF per gli interventi di soccorso ai bambini afgani profughi;

i) a garantire il diritto dei profughi afgani e in particolare delle famiglie con minori a chiedere asilo e ad adottare provvedimenti di protezione umanitaria verso i profughi afgani;

j) ad agevolare nel nostro paese l'approvazione di una legge sul diritto di asilo per i bambini che fuggono dalle zone di conflitto e per le loro famiglie;

k) a promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica dei singoli istituti, l'iniziativa dell'UNICEF volta a realizzare una raccolta di fondi, presso le scuole elementari e medie, che rappresenti un momento di fratellanza e di cosciente solidarietà dei bambini nei confronti di altri bambini, attraverso il dono di piccoli risparmi. Tali fondi dovrebbero essere finalizzati alla ricostruzione di scuole in Afghanistan;

l) ad assicurare, nel quadro delle norme vigenti, che la *task force* già operante presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri coordini nell'immediato, di concerto con l'Unione europea, l'invio degli aiuti umanitari di provenienza italiana, con particolare riferimento ai medicinali e al vestiario e, a medio termine, la fornitura e l'installazione di adeguati ricoveri, ospedali da campo, aule scolastiche e quant'altro utile a mantenere un livello sociale accettabile favorendo ogni forma di socializzazione e di integrazione, anche ludica, dei bambini.

SOTTOCOMMISSIONI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2001

4^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza della senatrice Boldi, ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

(375) FASSONE ed altri. – Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione;

(475) CENTARO. – Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e GAE RIUNITE

**(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(GAE - Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

Seduta congiunta con le

Commissioni riunite III e XIV della Camera dei deputati

**(III - Affari esteri e comunitari)
(XIV - Politiche dell'Unione europea)**

Venerdì 26 ottobre 2001, ore 10

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea: audizione di rappresentanti del Centro studi di politica internazionale (CeSPI), del Consiglio italiano del movimento europeo (CIME), dell'Istituto affari internazionali (IAI), dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), dell'Istituto universitario di studi europei e della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI).

BILANCIO (5^a)

Venerdì 26 ottobre 2001, ore 9,30 e 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (700).

- Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 (Tabb. 1 e 2) (*limitatamente alle parti di competenza*).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (699).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria (633).